

CX^a TORNATA

MARTEDÌ 16 MARZO 1926

Presidenza del Vice Presidente PERLA

INDICE

Congedi	Pag. 5050
Convocazione del Senato a domicilio	5109
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1921, n. 1861; 3 gennaio 1922, n. 1; 2 febbraio 1922, n. 27; 5 febbraio 1922, n. 32; 13 marzo 1922, n. 289; 15 marzo 1923, n. 553; 15 settembre 1923, n. 2020, e 21 ottobre 1923, n. 2189, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme del concordato preventivo e provvedimenti per la liquidazione della Banca di Sconto »	5053
« Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1925, n. 1621, relativo agli atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno »	5085
« Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 22 febbraio 1917, n. 261; 26 aprile 1917, n. 696, e 28 marzo 1919, n. 454, nonché dei Regi decreti 3 febbraio 1921, n. 128; e 1 ^o febbraio 1922, n. 166, concernenti provvedimenti straordinari per la migliore utilizzazione dei combustibili fossili nazionali per la fabbricazione di agglomerati e per gli impianti e l'esercizio di stabilimenti destinati alla gassificazione e alla distillazione di ligniti o torbe e alla produzione di energia termica meccanica ed elettrica »	5086
« Ordinamento delle professioni di avvocato o procuratore »	5093
Oratori:	
PAVIA	5093
ROCCO, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	5094
(Discussione di):	
« Istituzione dell'Opera Nazionale « Balilla »	

per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù » Pag. 5061

Oratori:

CALLAINI, <i>relatore</i>	5063
DI ROBILANT	5061
FEDERZONI, <i>ministro dell'interno</i>	5062
MONTRESOR	5061

« Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 87, concernente l'istituzione della Reale Accademia d'Italia » 5067

Oratori:

CICCOTTI	5073
CRISPOLTI	5070
GAROFALO	5071
GENTILE, <i>relatore</i>	5077
RAJNA	5068
VITELLI	5073

« Conversione in legge del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 117, che reca miglioramenti economici agli insegnanti dei Regi Istituti nautici » 5081

Oratore:

RAJNA	5083
-----------------	------

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra, nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari » 5083

Oratori:

PRESIDENTE	5083
LAGASI, <i>ff. di relatore</i>	5084
RAVA	5083
ROCCO, <i>ministro di giustizia e affari di culto</i>	5084

(Presentazione di)	Pag. 5050
Interrogazioni (Svolgimento di):	
« Sull'allargamento del ponte ferroviario di Venezia »	5050
Oratori:	
GIURIATI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	5050
MOLMENTI	5051
Ringraziamenti	5050
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	5107

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il capo del Governo Primo Ministro e ministro degli affari esteri, della guerra, della marina e dell'aeronautica, e i ministri dell'interno, della giustizia e affari di culto, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio e per le colonie.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Ho ricevuto dal Sindaco di Trieste la seguente lettera:

« Eccellenza,

« A nome mio e della Giunta municipale porgo all'E. V. i sensi della più profonda gratitudine per le nobili ed elevate parole onde l'E. V. volle ricordare al Senato del Regno le benemeritenze e le virtù civili del compianto senatore Attilio Hortis; e prego l'E. V. di volersi rendere interprete di questi sentimenti di grazie presso l'Alto Consesso per la sua partecipazione al lutto di Trieste.

« Mi sono fatto un dovere di comunicare alla signorina Bice Hortis, sorella dell'Estinto, i sensi di cordoglio espresso dall'E. V. alla quale Essa mi incarica di porgere ringraziamenti vivissimi per la parte presa al suo dolore.

« Accolga l'E. V., in quest'incontro, gli atti del mio particolare ossequio.

« Il Sindaco
« F.to PITACCO ».

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Della Noce domanda un congedo di tre giorni.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Presentazione di un disegno di legge.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 373 concernente la proroga di talune disposizioni sull'ordinamento delle Borse dei valori ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'economia nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Molmenti:

« Al primo ministro capo del Governo, che manifestò più volte il nobile proposito di salvare la bellezza di Venezia da ogni innovazione profanatrice, domando se il Governo consenta colla Commissione straordinaria della provincia, la quale deliberò l'allargamento del ponte ferroviario tra Venezia e la terraferma, coll'intento di costruire un'autostrada per tranvai, automobili e altri veicoli, che penetrando a poco a poco con demolizioni, interramenti di rivi, allargamenti di strade nella città, ne trasformerebbero e ne deformerebbero il carattere e l'aspetto singolarissimi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuriati, ministro dei lavori pubblici.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Per incarico del Capo del Governo ho l'onore di rispondere alla interrogazione del senatore Molmenti, e potrei farlo molto brevemente dicendogli che negli archivi del mio Ministero non esistono progetti nè di nuovi ponti sulla

Laguna di Venezia, nè di allargamenti; quindi nessun impegno di governo e nemmeno un parere di corpi consultivi. Evidentemente tutti i progetti di ponti dei quali si è parlato negli ultimi 80 anni, si sono fermati allo stato di nebulosa, compreso quest'ultimo del quale, stando alle pubblicazioni dei giornali, si sta ancora discutendo se l'opera dovrà costare 40 oppure 80 milioni, come se le decine di milioni fossero materia di opinione disputabile (*si vide*).

Ma se io mi limitassi a questa risposta, evidentemente mancherei allo spirito della interrogazione presentata dal senatore Molmenti, il quale domanda se il Capo del Governo consenta con la Commissione straordinaria della Provincia di Venezia per l'allargamento del ponte ferroviario « con l'intento di costruire una autostrada per tramways, automobili e altri veicoli che penetrando a poco a poco con demolizioni, interramenti di rivi, allargamenti di strade nella città, ne trasformerebbero e ne deformerebbero il carattere e l'aspetto singolarissimo ».

A questa precisa interrogazione più che con un discorso si dovrebbe rispondere con un monosillabo, no. (*Bravo*). C'è un punto infatti nel quale siamo tutti d'accordo e cioè che il patrimonio estetico di Venezia non deve essere nè contaminato, nè toccato. (*Benissimo*).

Il collega Volpi nel suo discorso di alcuni giorni fa a Venezia ha detto molto esattamente che il Governo non è nè pontista, nè antipontista. Il Governo non è pontista nel senso che non si trova certamente tra coloro che sostengono la necessità a qualsiasi costo di una nuova congiunzione tra Venezia e la terra-ferma, ma il Governo non può essere antipontista nel senso di rifiutare *a priori* l'esame di soluzioni intese a servire, anche a Venezia, le necessità della vita moderna.

A Venezia è sorto un nuovo porto, a Venezia si sono prese negli ultimi tempi iniziative tali da assicurare un avvenire mercantile di primo ordine alla città; e c'è a Venezia, on. Molmenti, una questione angosciata che non potrà non far riflettere un uomo come voi, che non si preoccupa soltanto della città, ma anche di coloro che la abitano e la animano. Venezia è, a grande distanza, la città d'Italia che ha la maggior densità urbana: 238 abitanti per ettaro, mentre Napoli, ne ha solo 143. Ora è

evidente che non volendo toccare, come noi non vogliamo toccare la bellezza di Venezia, bisognerà portare coloro che abitano in case ritenute e dichiarate inabitabili, a vivere o a Marghera o al Lido. Noi lasceremo intatte quelle pittoresche catapecchie così care al cuore del senatore Molmenti, come al nostro, ma la gente che vive in quelle catapecchie ha diritto di avere un'abitazione civile nel senso moderno della parola.

Considerato così, il problema delle comunicazioni di Venezia ha tre aspetti: congiunzione di Venezia con la terra ferma, circolazione stradale di Venezia, congiunzione di Venezia col Lido.

L'onorevole interrogante non ignora come negli ultimi tempi siano state molto vivaci le proteste degli abitanti del Lido, separati dalla città nelle giornate di nebbia, qualche volta per periodi di 5 e 6 giorni. L'onorevole interrogante non ignora come già al Lido esista un nucleo abitato di circa 13 mila anime, il quale tutti i giorni si sviluppa e che potrà diventare domani una città di 50 mila abitanti; città che non potrà essere nei giorni di nebbia separata dal resto del comune. Ed allora, anche per dare un indirizzo alle sbrigiate fantasie dei tecnici, non sarà inutile dire che il Governo consentirà a esaminare le soluzioni che si propongono, soprattutto se esse saranno integrali. Quella che ha allarmato l'on. Molmenti non risolverebbe nemmeno uno dei tre problemi, aggravando sensibilmente gli altri due.

Però, a nome del Capo del Governo, debbo ancora dichiarare che pregiudiziale di qualsiasi studio e di qualsiasi soluzione deve essere la integrità artistica della città. (*Benissimo*). Non è ammissibile che a Venezia arrivino, come il senatore Molmenti mostra di temere, le automobili; non è ammissibile che il carattere della città sia mutato. In questo il senatore Molmenti può essere sicuro di avere consenziente il Governo e specialmente il suo Capo, nei quali troverà decisi, fermissimi, irriducibili difensori di quella bellezza della quale siamo tutti egualmente devoti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Molmenti per dichiarare se è soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

MOLMENTI. Ringrazio il Governo della

risposta che ha dato alla mia interrogazione, ma mi piace raccogliere alcune allusioni alle catapecchie veneziane dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, che è un degno figlio di Venezia. Creda pure, onorevole ministro, nè io nè quelli che la pensano come me, siamo innamorati delle catapecchie di Venezia.

Nel nostro amore per la meravigliosa città siamo ingiustamente calunniati dagli uomini pratici, dagli uomini di affari. Essi ci dipingono come dei poeti, dei visionari, degli archeologi rimminchioniti, i quali vogliono far vivere la gente veneziana entro le fredde pareti di un museo. No, non è vero. Noi non vogliamo che Venezia sia oppressa dalle sue tradizioni, stretta nelle sue calli, lontana da ogni progresso. Io non vado in estasi, come qualche isterica miss inglese, dinanzi a qualche vecchia casupola diroccata dinanzi a calli sporche, ad angiporti tenebrosi. Quando ce ne sia il bisogno, vogliamo anzi che il piccone demolitore porti la luce, l'aria, la salute. Ma vogliamo anche conciliare le esigenze dell'arte col vantaggio effettivo. E perciò protestiamo quando vediamo in mille modi e in mille forme deturpato senza scopo il caratteristico aspetto di Venezia. Nè possiamo rimanere indifferenti dinanzi alla minaccia ad ogni po' rinascenza, di un congiungimento di Venezia colla terraferma, che insensibilmente a poco a poco ridurrebbe uguale a tutte le altre città di terraferma questa città singolarissima fra tutte.

Anche molte altre città colpiscono di ammirazione per un concorrere e un armonizzare degli elementi naturali con gli umani. A Venezia nessun concorso di natura. Qui la natura non ha offerto che due soli elementi, i più indeterminati e universali: l'acqua e il cielo. Tutto il resto, tutto quanto si ammira è prodotto artificialmente dall'uomo, il quale ha escluso la vegetazione, la vita animale, ogni carattere di cosa viva per creare, così veramente s'ha a dire, un suo mondo di pietra, un paesaggio di prospettive e di architetture e ha voluto che tuttociò fosse bello in sè, per la sola forza dell'arte.

Ora quando in questo aspetto armonioso si introducono elementi in contrasto colla sua forma, colla sua vita, colla sua arte si trasforma e si deforma Venezia.

Il ponte nuovo che oggi è un progetto...

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro*. È in progetto soltanto!...

MOLMENTI. Ma se sapesse quanti intenti, quali potenti influenze possono concorrere a far effettuare questo progetto! Ci vuole soltanto l'energia di un uomo come Lei...

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro*. Le assicuro che io non passerò mai su quel ponte! (*ilarità*).

MOLMENTI. Ma passeranno gli altri.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro*. Probabilmente non passeranno gli altri se prima non sarò passato io! (*Benissimo*).

MOLMENTI. Questo mi fa molto piacere. Ma badi, l'onorevole Capo del Governo, che non ci vuol meno della sua energia per combattere e vincere tutti quelli che vogliono il ponte. Ad ogni modo la sua recisa affermazione mi conforta e mi rassicura. E poichè Ella ha detto, con sì recisa affermazione, di esser d'accordo con me, io, lietissimo di averla consenziente, risparmierò al Senato la noia e a me la fatica di dimostrare matematicamente i danni che da quest'opera deriverebbero non solo alle bellezze artistiche della città ma anche al regime lagunare che salva la salubrità di Venezia. Mi si permetta soltanto un ricordo personale che riguarda Lei, onorevole Mussolini, e me. Mi consenta che per un istante, io metta me, così modesto, accanto a lei così in alto.

Per consuetudine, io, in quest'Aula, non avvicino mai il banco dei ministri.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro*. C'è pericolo di morte? (*Vivissima ilarità*).

MOLMENTI. No, tutt'altro, evito soltanto il pericolo di essere sospettato di annoiare i ministri con sollecitazioni, con raccomandazioni, con adulazioni. Ma un giorno che io entravo in quest'Aula col presentimento del pericolo bianco — calce e rettilo — che incombe sempre su Venezia io mi avvicinai a quel banco, per invito dell'on. Sarrocchi. Il Sarrocchi è figlio di un eminente artista, Tito Sarrocchi, che fu amico mio, e s'interessa dei problemi artistici che agitano Venezia. Parlammo naturalmente del ponte. Ella, on. Mussolini, che io non avevo ancora la fortuna di conoscere, udì il nostro dialogo, e interrompendolo con uno de' suoi caratteristici gesti energici, esclamò:

«Ma che ponte! se io potessi, farei saltare anche quello della ferrovia» (*ilarità*).

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro*. Sì!

MOLMENTI. Fino a questo punto io non oso giungere, magari si potesse! Ma quando io ho sentito dalle sue labbra la sentenza che salvava Venezia nella sua integrità allora... Io non sono fascista...

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro*. Male!

MOLMENTI ...ma riconosco le benemerenzze che ha avuto il fascismo verso l'Italia, e sopra tutto ammiro lei come una delle più eccezionali figure della nostra storia, e che per l'ingegno proteiforme mi riporta col pensiero alle singolari figure del Rinascimento italiano. Non sono fascista, perchè sono tanto vecchio, che non saprei intonare « giovinezza, giovinezza » e stonerei maledettamente (*ilarità*); non sono fascista per mantenere fede ai miei vecchi ideali e andar nella bara senza mutar vestito. Ma, ripeto, quando dalle sue labbra uscì la sentenza di salvezza per Venezia, allora, on. Mussolini io ho sentito quasi — se la riverenza del sommo Ufficio non me lo avesse vietato — ho sentito quasi il bisogno di abbracciarla, gridandole in faccia il verso dantesco: « benedetta colei che in te s'incinse ». Oggi le risparmio l'abbraccio, ma le ripeto il verso, aggiungendo una preghiera: Faccia in modo con uno de' suoi energici provvedimenti di metter fine a questa febbre di progetti pontisti che si rinnova a intermittenze, come la febbre quartana.

Io non parlo per un egoismo artistico. In ogni ipotesi io non assisterò al triste spettacolo di una Venezia deformata, deturpata. Sono vecchio, la grande ora non è lontana, e posso ripetere col poeta:

« Io nol vedrò, poichè il cangiato aspetto
E la vita che sento venir meno
Mi diparte dal dolce aër sereno
Nè mi riserva al doloroso obbietto ».

Ma voi, on. Mussolini, e i vostri ministri, che sono tutti nel fiore della virilità, e molti di voi, amati colleghi, che siete ancora nella piena maturanza autunnale della vita, potreste vedere una Venezia trasformata, svenezianizzata. Quel giorno sarebbe un giorno di lutto per la bellezza e per l'arte. (*Vivi applausi*).

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1921, n. 1861; 3 gennaio 1922, n. 1; 2 febbraio 1922, n. 27; 5 febbraio 1922, n. 32; 13 marzo 1922, n. 289; 15 marzo 1923, n. 553; 15 settembre 1923, n. 2020 e 21 ottobre 1923, n. 2189, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme del Concordato preventivo, e provvedimenti per la liquidazione della Banca Italiana di Sconto ». (N. 290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1921, n. 1861; 3 gennaio 1922, n. 1; 2 febbraio 1922, n. 27; 5 febbraio 1922, n. 32; 13 marzo 1922, n. 289; 15 marzo 1923, n. 553; 15 settembre 1923, n. 2020 e 21 ottobre 1923, n. 2189, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme del concordato preventivo, e provvedimenti per la liquidazione della Banca Italiana di Sconto ».

Prego l'onorevole segretario Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:
(*V. Stampato N. 290*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 28 dicembre 1921, n. 1861; 3 gennaio 1922, n. 1; 2 febbraio 1922, n. 27; 5 febbraio 1922, n. 32; 13 marzo 1922, n. 289; 15 marzo 1923, n. 553; 15 settembre 1923, n. 2020, e 21 ottobre 1923, n. 2189, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme del concordato preventivo, e provvedimenti per la liquidazione della Banca Italiana di Sconto.

(Approvato).

Art. 2.

Fra i poteri del Comitato liquidatore della Banca Italiana di Sconto, determinati dal Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2189, è compresa anche la facoltà di cedere in blocco al-

l'ente sovventore, Sezione speciale autonoma del consorzio per sovvenzioni su valori industriali, le attività della liquidazione in pagamento a stralcio delle sovvenzioni ricevute e di procedere alla conseguente e irrevocabile chiusura della liquidazione stessa, mediante deliberazione da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La cessione in parola è esente da qualunque tassa di registro e di bollo.

Dalla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la deliberazione del Comitato liquidatore diventerà obbligatoria in confronto di tutti gli interessati. Contro di essa non è ammesso alcun reclamo o opposizione.

(Approvato).

ALLEGATI.

I. — *Regio decreto-legge 28 dicembre 1921, numero 1861.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Limitatamente alle società cooperative esercenti il credito e alle società anonime o in accomandita per azioni, il capitale delle quali dagli ultimi bilanci approvati risulti non inferiore a 5 milioni, e in quanto le stesse possano giustificare con valide prove che la loro cessazione dei pagamenti è conseguenza di avvenimenti straordinari e impreveduti, o altrimenti scusabili, oppure concorrano ragioni evidenti di interesse della massa creditoria, è richiamato in vigore l'articolo 827 già abrogato del Codice di commercio, insieme con tutte le disposizioni a cui quell'articolo fa richiamo, del capo II, titolo VI, libro III del Codice di commercio, salvo le modificazioni portate dagli articoli seguenti.

Art. 2.

L'applicazione dell'articolo precedente può essere chiesta così dalle società ivi indicate per mezzo delle persone che hanno la firma sociale, quanto dai creditori interessati, o, quando si tratta di istituti che ricevono depositi, anche dal pubblico ministero.

Art. 3.

Oltre la Commissione dei creditori di cui nell'articolo 822, n. 4, del Codice di commercio, il tribunale nomina uno, o tre commissari giudiziali, con l'incarico di vigilare e controllare la gestione dell'azienda, di accertare le attività e le passività, di verificarne gli incassi e i pagamenti, sotto la direzione del giudice all'uopo delegato.

Art. 4.

Ove concorrano gravi motivi, il tribunale, sia su istanza degli interessati, che d'ufficio, sentita in ogni caso la Commissione dei creditori, potrà sostituire agli amministratori della Società di cui all'art. 1, nell'ordinaria amministrazione della Società stessa, il commissario o i tre commissari di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

A maggior garanzia dei creditori delle Società di cui all'art. 1 del presente decreto-legge e ove concorrano gravi ragioni, il tribunale può ordinare in qualunque momento, sia sopra istanza degli interessati, che d'ufficio, il sequestro dei patrimoni privati degli amministratori, dei quali si possa fondatamente presumere la responsabilità.

Art. 6.

In caso di constatata impossibilità di convocare prontamente i creditori e qualora contemporaneamente concorrano ragioni imprescindibili di interesse pubblico e generale, il tribunale potrà provvedere a sensi dell'art. 822 del Codice di commercio, senza la previa convocazione dei creditori e senza le altre formalità preliminari, di cui agli articoli 820 e 827 dello stesso Codice.

Art. 7.

Tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni fatti in frode dei creditori, in qualunque tempo abbiano avuto luogo, devono essere annullati secondo le disposizioni dell'articolo 1235 del Codice civile.

Art. 8.

I termini previsti negli articoli 822 e 828 del codice di commercio, sono portati rispettivamente ad un anno.

Art. 9.

Nel caso di accordo amichevole coi creditori, si applicheranno le norme stabilite dalla legge 24 maggio 1903, n. 197, per la procedura e per la votazione del concordato preventivo.

Art. 10.

Gli amministratori ed i direttori delle Società di cui all'art. 1 del presente decreto-legge, sono soggetti alle penalità disposte dall'art. 863 del codice di commercio, e precisamente a quelle della prima parte dell'art. 861 dello stesso codice se il procedimento di cui nel presente decreto-legge è stato determinato da loro colpa o se essi furono inadempienti agli obblighi imposti loro nel titolo IX del libro I codice di commercio, ed a quelle del secondo capoverso dello stesso art. 861 se abbiano distratto, occultato, dissimulato parte dell'attivo, sottratti o falsificati i libri, o altrimenti abbiano operato con dolo.

Art. 11.

Il governo del Re è autorizzato ad emanare apposito regolamento per coordinare le disposizioni del presente decreto-legge con quelle del codice di commercio da esso richiamate in vigore, e con quelle della legge 24 maggio 1903, n. 197 sul concordato preventivo, completandole ove occorra.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

II. — *Regio decreto-legge 3 gennaio 1922, n. 1.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Qualora la società che abbia ottenuto l'applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1921, n. 1861, contenente disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle

norme sul concordato preventivo, eserciti il credito e riceva depositi, la sostituzione del commissario o dei commissari agli amministratori della società a sensi dell'art. 4 del detto decreto-legge, è obbligatoria, e il tribunale vi provvederà immediatamente e senza sentire la commissione dei creditori.

Art. 2.

Quando siano stati nominati tre commissari giudiziali a sensi dell'art. 3 del decreto-legge 28 dicembre 1921, n. 1861, e quando essi lo ritengano opportuno, avranno facoltà di aggregarsi un quarto commissario al quale potranno essere specialmente delegate le operazioni tecniche concernenti la gestione dell'ente.

Tale nomina sarà sottoposta all'approvazione del tribunale.

Art. 3.

Nel caso di nomina di un quarto commissario giudiziale come nell'articolo precedente, le deliberazioni del Collegio dei commissari saranno prese a maggioranza e in caso di parità di voti, avrà prevalenza il voto del presidente del Collegio medesimo.

Il presidente sarà nominato dal Collegio dei commissari nel suo seno.

Art. 4.

Il sequestro dei beni degli amministratori di cui all'art. 5 del Regio decreto 28 dicembre 1921, n. 1861, è sempre ordinato dal tribunale quando si tratti di società che esercitano il credito e ricevono depositi, salvochè lo stesso tribunale ravvisi non esistere le fondate presunzioni di responsabilità di cui allo stesso articolo 5.

Il provvedimento del tribunale, previsto dal presente articolo, può in ogni caso essere modificato di ufficio, o ad istanza degli interessati, in base a nuovi accertamenti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

III. — *Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, numero 27.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Quando si tratti di società, alle quali sia stata accordata la moratoria in conformità del decreto-legge 28 dicembre 1921, n. 1861, e quando agli amministratori della società siano stati sostituiti uno o più commissari a termine dell'articolo 4 del decreto-legge medesimo o del successivo decreto-legge 3 gennaio 1922, n. 1, il concordato è proposto dai detti commissari senza bisogno di convocare l'assemblea dei soci semprechè si possa presumere interamente perduto il capitale sociale.

Art. 2.

Per la validità e per gli effetti tutti del concordato valgono le norme contenute nella legge 24 marzo 1903, n. 197, sul concordato preventivo, in quanto non siano derogate dal presente decreto-legge e dai decreti-legge sopra citati.

Art. 3.

Quando si tratti di Enti bancari, che ricevano depositi ed abbiano più succursali e numerosi creditori, dei quali sia difficile la convocazione nella sede, il tribunale dispone che la proposta di concordato, accompagnata da apposita relazione, sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e in quei giornali che esso ritiene opportuni.

In tal caso non si fa luogo a votazione da parte dei creditori, ma nei dieci giorni successivi a detta pubblicazione i creditori possono fare opposizione, mediante ricorso in bollo da lire 4 presentato alla cancelleria del tribunale dove è la sede della Società o che è territorialmente competente per la persona del creditore.

Il ricorso deve contenere i motivi della opposizione, la indicazione del credito del ricorrente e il titolo da cui risulta. Le opposizioni ricevute dai singoli tribunali sono dalle rispettive cancellerie immediatamente trasmesse per raccomandata al tribunale della sede della società.

Trascorsi otto giorni dal predetto termine di dieci giorni il tribunale ove è la sede della so-

cietà pronuncia in Camera di consiglio sulla omologazione del concordato, avendo riguardo all'interesse della massa creditoria e decidendo nella sentenza, e con un unico giudizio, anche le questioni sollevate dagli oppositori nei ricorsi presentati al tribunale e ad esso nel frattempo effettivamente pervenuti dalle cancellerie dei singoli tribunali di cui al precedente capoverso.

Le sentenza di omologazione del concordato pronunciata dal tribunale è provvisoriamente esecutiva. Essa è soggetta a reclamo alla corte d'appello nella forma di cui all'art. 781 del Codice di procedura civile.

Il reclamo dovrà essere presentato alla Corte d'appello nel termine di giorni dieci dalla pubblicazione della sentenza del tribunale; e sarà deciso dalla Corte in Camera di consiglio entro giorni venti dalla scadenza del termine di dieci giorni ora detto.

Qualora l'appello sia proposto con più ricorsi, questi ricorsi saranno riuniti e decisi insieme dalla Corte colla sua sentenza sempre nel termine di venti giorni.

Art. 4.

Le sentenze pronunciate nella procedura di concordato fanno stato di fronte a tutti gli interessati.

Art. 5.

Il concordato concluso ai sensi della presente legge non pregiudica nè l'azione penale di cui nell'art. 10 del decreto-legge 28 dicembre 1921, n. 1861, nè le responsabilità civili.

Art. 6.

Il presente Regio decreto-legge ed il Regio decreto-legge 3 gennaio 1922, n. 1, sono applicabili anche nei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Per la validità e per gli effetti dei concordati divenuti efficaci davanti ai tribunali aventi sede entro i vecchi confini del Regno sono in ogni caso determinanti le norme di cui all'art. 2 del presente decreto-legge.

Le norme dell'ordinanza del 10 dicembre 1914, n. 337, B. L. I. sono applicabili ai soli concordati divenuti efficaci davanti ai tribunali dei territori annessi.

Art. 7.

Il presente decreto-legge è esecutivo dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

IV. — *Regio decreto-legge 5 febbraio 1922, numero 32.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Il primo capoverso dell'art. 3 del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 27, in materia di concordato preventivo è sostituito dal seguente:

« In tal caso non si fa luogo a votazione da parte dei creditori, ma nei dieci giorni successivi a quello della detta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori possono fare opposizione, mediante ricorso in carta bollata da lire quattro, presentato alla cancelleria del tribunale dove è la sede della società o che è territorialmente competente per la persona del creditore ».

Il presente decreto-legge è esecutivo dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

V. — *Regio decreto-legge 13 marzo 1922, numero 289.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Quando si tratti di società alla quale sia stata concessa la moratoria in conformità del decreto 28 dicembre 1921, n. 1861, e quando gli amministratori della Società siano stati sostituiti da uno o più commissari giudiziari a termini dell'art. 4 del decreto-legge 3 gennaio 1922, n. 1, i detti commissari, nel proporre il concordato preventivo a sensi dell'art. 1 del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 27, possono mettere la società in liquidazione ed includere nel concordato la nomina del liquidatore o dei liquidatori, in mancanza provvederà il tribunale.

I sindaci della società in liquidazione saranno nominati dal tribunale.

Le funzioni dell'assemblea della società in liquidazione sono sospese fino alla completa esecuzione del concordato.

Al liquidatore o ai liquidatori, in unione coi sindaci nominati dal tribunale per la liquidazione, spetta esclusivamente di esercitare, nell'interesse della massa creditoria, tutte le azioni di responsabilità spettanti ai creditori contro gli ex-amministratori, i sindaci e chiunque altro abbia colposamente contribuito al dissesto della società in moratoria, nonchè le azioni di nullità per gli atti compiuti in frode dei creditori.

Il ricavato di queste azioni fa parte del patrimonio della società in liquidazione per l'adempimento degli obblighi del concordato.

La mancata opposizione al concordato preventivo della società in moratoria da parte dei creditori che hanno ipoteca, privilegio o pegno o altro diritto reale, non importa la rinuncia a tali diritti.

Art. 2.

Le ragioni dei creditori delle filiali estere saranno regolate dal liquidatore in relazione con le leggi straniere, in quanto sia necessario per assicurare la continuazione dell'esercizio delle filiali medesime.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto si applicano nei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Art. 4.

Il presente decreto-legge è esecutivo dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

VI. — *Regio decreto-legge 15 marzo 1923, numero 553.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 28 dicembre 1921, n. 1861, 3 gennaio 1922, nn. 1 e 2, 2 febbraio

1922, n. 27, 5 febbraio 1922, n. 32, e 13 marzo 1922, n. 289, contenenti modificazioni al codice di commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria e commercio, di concerto col ministro delle finanze e della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1921, n. 1861, e 3 gennaio 1922, nn. 1 e 2, 2 febbraio 1922, n. 27, 5 febbraio 1922, n. 32, e 13 marzo 1922, n. 289, contenenti modificazioni al codice di commercio, sono applicate soltanto ai dissesti verificatisi prima del 30 giugno 1923.

Art. 2.

La nomina dei sindaci delle società in liquidazione, nel caso indicato nell'art. 1 del Regio decreto-legge 13 marzo 1922, n. 189, è fatta dal ministro delle finanze di concerto col ministro dell'industria e commercio.

Quando si tratti di società già messe in liquidazione, i sindaci nominati dal tribunale in conformità del decreto-legge sopra menzionato cessano dal loro ufficio allo scadere di 15 giorni della entrata in vigore del presente decreto.

Entro il detto termine il ministro delle finanze provvederà alla loro conferma a norma della disposizione del 1° comma.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
DE STEFANI
TEOFILO ROSSI
OVIGLIO

VII. — *Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2020.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di eliminare una grave causa di incertezza e di sospensione nella liquidazione della Banca Italiana di Sconto, quale è la precaria e non mai definitiva consistenza della massa passiva;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i ministri delle finanze e della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzato il Tribunale di Roma, dietro domanda di chi ha la rappresentanza legale della Banca Italiana di Sconto in liquidazione e a condizione che tale domanda sia fatta entro un mese dal presente decreto, a prefiggere ai creditori della Banca stessa, colle modalità che ritenga opportune, un termine perentorio, compreso fra i due anni dalla sentenza di moratoria, entro cui debba essere presentata la domanda di ammissione al passivo, sotto pena di decadenza.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
CORBINO
DE STEFANI
OVIGLIO

VIII. — Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2189.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 28 dicembre 1921, n. 1861; 3 gennaio 1922, nn. 1 e 2; 2 febbraio 1922, n. 27; 5 febbraio 1922, n. 32 e 13 marzo 1922, n. 289, contenenti modificazioni al Codice di commercio;

Visto il Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 553;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per l'economia nazionale, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col presidente del Consiglio, ministro per l'interno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'intento di rendere possibile la definitiva esecuzione del concordato concluso dalla Banca Italiana di Sconto con i suoi creditori e nello stesso tempo di liberare la Banca nazionale di credito dai vincoli che le sono attualmente imposti è costituito un Comitato provvisorio investito di pieni poteri al quale perciò spetterà di esercitare le facoltà tutte che per legge e per statuto spetterebbero al Consiglio di amministrazione e all'assemblea.

Con la nomina di tale Comitato decadono il Consiglio di amministrazione, il Comitato degli azionisti ed i sindaci della Banca nazionale di credito.

Art. 2.

Il Comitato provvisorio di cui nel precedente articolo è composto di cinque membri nominati con decreto del presidente del Consiglio di concerto col ministro per le finanze, e con quello per l'economia nazionale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Comitato addetto entrerà in funzione nel giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui al precedente comma.

Tutte le disposizioni attualmente in vigore circa la rappresentanza e la firma sociale della Banca nazionale di credito rimangono ferme ed inalterate con la sostituzione del presidente del

Comitato provvisorio al presidente del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale di credito.

Art. 3.

Il Comitato provvisorio come sopra costituito più specialmente dovrà:

a) stendere la situazione patrimoniale della Banca Italiana di Sconto in liquidazione al 30 settembre 1923, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno con una relazione illustrativa;

b) prendere con gli istituti sovventori gli opportuni accordi, per mettersi in grado di corrispondere eventualmente subito in contanti la percentuale dovuta ai creditori della Banca Italiana di Sconto a norma del concordato il quale scade il 31 marzo 1924, e le altre somme che fossero necessarie per corrispondere ai creditori della Banca Italiana di Sconto in estinzione dei buoni di recupero, e a totale liberatoria tacitazione di ogni obbligo di concordato, una percentuale sul credito originale;

c) prendere i provvedimenti che giudicherà opportuni per la separazione della liquidazione della Banca Italiana di Sconto dalla Banca Nazionale di Credito e per la riorganizzazione della Banca Nazionale di Credito.

Art. 4.

Il Comitato provvisorio, in base alle risultanze della situazione ed alle agevolzze ottenute dagli istituti sovventori, stabilirà il termine e le modalità per il pagamento della percentuale residua, prevista dal concordato, nonchè a misura, il termine e le modalità per l'estinzione dei buoni di recupero.

Le deliberazioni prese al riguardo dal Comitato provvisorio verranno subito pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I creditori della Banca Italiana di Sconto in liquidazione potranno, entro i dieci giorni successivi a quello della detta pubblicazione, fare opposizione alle decisioni del Comitato provvisorio.

Le opposizioni dovranno essere proposte nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 3 del decreto-legge 2 gennaio 1922, e dovranno, dai singoli cancellieri che le hanno ricevute, essere trasmesse immediatamente, mediante lettera

raccomandata, alla Commissione arbitramentale di cui nel seguente articolo.

Art. 5.

L'esame delle opposizioni spetterà a una Commissione arbitramentale di cinque membri, due dei quali nominati dal Comitato provvisorio e due dai sindaci della liquidazione della Banca Italiana di Sconto, restando devoluta la nomina del quinto membro al presidente della Corte d'appello di Roma.

La nomina di questa Commissione sarà promossa dal Comitato provvisorio non appena avvenuta la pubblicazione di cui all'art. 4.

La Commissione giudicherà avendo specialmente riguardo all'entità e alla natura delle opposizioni e all'interesse generale della massa dei creditori e deciderà inappellabilmente anche su tutte le questioni che nascessero in ordine alle deliberazioni del Comitato provvisorio.

La Commissione dovrà pronunciarsi entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine stabilito all'art. 4 per le opposizioni.

Art. 6.

Qualora nessuna opposizione venisse presentata, ovvero le opposizioni presentate fossero rigettate, la Commissione arbitramentale dichiarerà definitive e obbligatorie per qualunque interessato le deliberazioni del Comitato provvisorio.

La decisione della Commissione arbitramentale dovrà entro i cinque giorni essere pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Decorso un mese dal termine fissato a norma dell'art. 4, primo comma, per il pagamento dell'ultima percentuale del concordato e della somma fissata a tacitazione del buono di recupero, le somme necessarie a tali pagamenti, per i crediti eventualmente rimasti insoluti, saranno versate in deposito vincolato presso la Banca d'Italia, per essere prelevate a misura che verranno presentati i titoli di credito, corrispondenti.

Con tale versamento si intenderanno assolti tutti gli obblighi del concordato della Banca Italiana di Sconto verso i propri creditori.

Art. 8.

Il Comitato provvisorio della Banca Nazionale di Credito dovrà esaurire il suo mandato entro il 31 marzo 1924, e prima di tale data dovrà procedere alla elezione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci della Banca Nazionale di Credito. Entro i sei mesi successivi all'insediamento del nuovo Consiglio, l'Assemblea della Banca Nazionale di Credito dovrà essere convocata per la conferma o la nuova nomina degli organi amministrativi.

Art. 9.

La Banca Nazionale di Credito cesserà dalle sue funzioni di liquidatrice della Banca Italiana di Sconto, nel giorno in cui il Comitato provvisorio avrà esaurito il suo mandato a tenore dell'articolo precedente. Il Comitato assumerà da quel giorno le funzioni di Comitato liquidatore della Banca Italiana di Sconto con ogni più ampio potere, oltre quelli stabiliti dal vigente Codice di commercio.

Nel caso in cui qualcuno dei componenti il Comitato liquidatore venisse a mancare o quando si rendesse necessaria o opportuna la revoca di taluno di essi, la surrogazione sarà fatta con decreto del presidente del Consiglio di concerto col ministro per le finanze e con quello per l'economia nazionale.

Art. 10.

Saranno presi opportuni accordi tra il nuovo Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale di Credito e il Comitato liquidatore per quanto riguarda i rapporti nascenti dalla liquidazione.

Art. 11.

Le funzioni dell'assemblea della Banca Italiana di Sconto in liquidazione continueranno a rimanere sospese, come dispone il decreto 13 marzo 1922, anche dopo sciolto il Comitato, finchè non siano estinte tutte le obbligazioni contrattuali verso gli Istituti sovventori.

Art. 12.

Restano ferme le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 553, quelle del concordato, dell'atto costitutivo e dello statuto della

Banca Nazionale di Credito che non siano incompatibili con le disposizioni del presente decreto e con l'esecuzione anticipata che viene data al concordato.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
DE STEFANI
OVIGLIO
CORBINO

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù ». (N. 393).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'opera Nazionale « Balilla » per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 393*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MONTRESOR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Una sola parola, la quale non è di opposizione a questa legge, di cui posso valutare i futuri benefici. Siccome essa ha un carattere profondamente sano, e noi ne

intravediamo anche la finalità ultima, che è quella di educare una gioventù savia, forte, preparata a tutti i doveri verso la Patria, io premetto che noi vi assecondiamo con tutto il calore dell'animo su questa via. Vi è però qualche punto in cui la lettera della legge non è tanto chiara da togliere legittimi dubbî suscitati nel campo mio, schiettamente italiano, come schiettamente cattolico. Io desidererei che una parola del Governo togliesse alcuni turbamenti a cui può dar luogo la interpretazione di questa legge, parola che servirebbe a pacificare gli animi, come è nel vivo desiderio mio e di tutti quelli che amano la Patria. Per esempio, nell'articolo primo è detto che questa legge ha per finalità l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù: in questo siamo d'accordo. L'assistenza morale della gioventù ha una lunga tradizione nel campo nostro, e noi desideriamo che non sia turbata quella traiettoria che noi nel corso dei secoli abbiamo tracciato con tante provvide istituzioni totalmente cattoliche. Noi vogliamo dare l'apporto delle nostre associazioni all'Opera dei Balilla, tanto più che voi nell'art. 5 avete previsto una probabile assistenza, anche per mezzo dei cappellani militari.

Per non dilungarmi oltre, io chiedo soltanto dalla benevolenza dei poteri competenti una parola che ci rassicuri che questo accordo tra le nostre organizzazioni e quella dei Balilla sarà tale da non turbare l'autonomia delle opere nostre, in modo che tutte rispondano al desiderio comune, che è quello della salvezza e della sanità della Patria.

DI ROBILANT, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI ROBILANT, *dell'Ufficio centrale*. Per una semplice raccomandazione. Il presidente del Consiglio nel bellissimo discorso che ha fatto pochi giorni fa a proposito della legge sui sindacati, disse come uno dei primi compiti del Governo fosse quello di educare le masse e renderle così evolute da poter usufruire di tutti i vantaggi che la nuova legge loro dava. Come è sua abitudine, alla promessa è seguita subito la realizzazione con la presentazione di questa legge, intesa ad educare le masse fin dall'infanzia per mezzo di un apposito ente che si serve d'istituzioni che già

esistono, come quella dei Balilla e degli avanguardisti, per raggiungere lo scopo che esso si propone.

Noi non sappiamo esattamente come queste istituzioni siano costituite, e quali sieno i particolari del loro funzionamento, ma non dubitiamo che esse risponderanno al fine voluto dal Presidente del Consiglio, poichè egli stesso ne assume l'alta direzione.

Ad ogni modo, come esistono queste istituzioni, ne esistono anche delle altre le quali hanno uno statuto che è noto ed hanno fatto già le loro prove. Parlo essenzialmente degli Esploratori nazionali, i quali hanno per Presidente un membro del Governo ed hanno avuto l'onore di contare tra di loro Sua Altezza Reale il Principe Ereditario. Questa istituzione ha fatto le sue prove nel senso che molti dei giovani che ne facevano parte hanno fatto la guerra, 150 sono morti sul campo, e tra essi vi è una medaglia d'oro.

Essa ha poi ancora saputo acquistare altre benemerenze e così ebbe dall'istituzione Carnegie una medaglia d'oro — la grande medaglia d'oro « Carnegie » per l'opera sua a Verona presso la popolazione civile durante i bombardamenti aerei. Io non dubito quindi che essa potrà vivere accanto al nuovo ente seguendone i criteri direttivi senza esserne assorbita e mi auguro che possa anche approfittare dei vantaggi che la legge promette ai Balilla ed agli avanguardisti.

Tra questi vantaggi ve n'è uno il quale ha un'importanza grandissima ed è quello dato agli avanguardisti che hanno servito per quattro anni in quell'associazione che consente loro di ridurre a sei mesi il servizio sotto le armi come se avessero fatto l'istruzione premilitare nella M. V. N., secondo è stabilito dal nuovo ordinamento dell'esercito.

Io prego quindi il Governo, se la cosa è possibile, di voler anche accordare questo vantaggio a quelle altre istituzioni già esistenti che in tutto e per tutto accetteranno i criteri ammessi dal Governo con questa legge, perchè altrimenti è evidente che a poco a poco queste associazioni cesserebbero di esistere, tutti preferendo quelle nelle quali questi vantaggi sono acquisiti. Ora mi sembra che sarebbe peccato il lasciar perdere tradizioni le quali hanno già acquistato e rappresentano un grande valore morale. Poco tempo

ci vuole a distruggere, molto a ricostruire. Ed è per queste ragioni che mi sono permesso di fare queste raccomandazioni al Governo. Non ho altro da dire.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Le raccomandazioni rivolte al Governo dagli onorevoli senatori Montresor e Di Robilant richiedono una assai breve e semplice risposta. Il disegno di legge in discussione non soltanto ammette la coesistenza ma favorisce la coordinazione di tutte le istituzioni dirette alla educazione fisica e morale della gioventù purchè abbiano fine nazionale. Quindi le preoccupazioni accennate dal senatore Montresor non hanno assolutamente motivo di essere. D'altra parte, il Governo, anche indipendentemente dal contenuto specifico di questo provvedimento, dispone già di tutte le armi necessarie per poter prendere eventualmente le opportune sanzioni verso quegli istituti che in questo campo così importante e delicato compissero comunque opera nociva agli interessi della Nazione.

Il senatore Di Robilant ha anche accennato ad un altro punto, che non ho alcuna difficoltà a chiarire. È verissimo che agli iscritti nelle « Avanguardie » sono riconosciuti da questo provvedimento speciali condizioni di vantaggio che potranno costituire praticamente un allettamento ad accorrere piuttosto in quella organizzazione anzichè in altre preesistenti; ma senza disconoscere in alcun modo i titoli di benemerenza degli esploratori nazionali, ricordati dall'on. Di Robilant, occorre ricordare in linea di fatto che le « Avanguardie » hanno portato uno spirito nuovo in confronto delle altre organizzazioni preesistenti, cioè quello della educazione marziale della gioventù italiana. Gli esploratori nazionali, come anche gli esploratori cattolici, non hanno curato tale finalità. Le « Avanguardie » sono già di fatto il primo istituto di preparazione della gioventù alle armi, perchè non soltanto si preoccupano di impartire i primi rudimenti dell'istruzione militare, ma anche di educare marzialmente lo spirito della nuova generazione italiana sorta dalla guerra e dalla vittoria.

E qui, poichè ho la parola, senza dilungarmi

intorno ad un provvedimento i cui benefici sono stati unanimamente riconosciuti e che è stato salutato dal plauso e dall'augurio concorde di tutta l'opinione pubblica italiana, desidero mettere in rilievo dinnanzi al Senato, il carattere organico e veramente costruttivo che il provvedimento stesso ha, inserendosi logicamente e razionalmente in tutto un sistema di leggi con cui il Governo attuale mira a preparare per l'Italia di domani una giovinezza migliore e meglio adatta ad affrontare tutte le lotte ed assicurare tutte le vittorie nel nome della Patria rinnovata. (*Approvazioni*).

CALLAINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLAINI, *relatore*. Alla raccomandazione fatta dagli onorevoli senatori Montresor e Robilant, contenuta nella relazione dell'Ufficio centrale, ha già risposto l'onorevole ministro dell'interno, ed io non avrei niente altro da aggiungere. Soltanto personalmente, ma sicuro d'interpretare il pensiero del Senato, formo ardente l'augurio che le istituzioni dei Balilla, degli avanguardisti, e quelle consimili, riescano, sotto l'alta guida e il controllo diretto del Primo ministro, a educare e preparare moralmente e fisicamente, le venienti generazioni, affinchè sia custodito e conservato sempre il retaggio lasciato dalla gloriosa generazione del patrio risorgimento, dalla generazione non meno gloriosa, che, dopo il disastro di Caporetto, seppe eroicamente conseguire la vittoria di Vittorio Veneto, e che, dopo l'insuccesso diplomatico di Parigi e la sopraggiunta invasione bolscevica, secondata dalla demagogia social-popolare-comunista, seppe, colla provvidenziale marcia su Roma, riconquistare la pace quasi perduta.

Il segreto della continuità, necessaria in ogni impresa, e segnatamente in quella di conservare le fatte conquiste sta appunto nel preparare per tempo, le generazioni che sorgono, onde queste diano alle successive, senza discontinuità, la consegna del prezioso retaggio.

Questo Governo, giova ricordarlo, che seppe ridare al popolo italiano, le vere e fondamentali libertà, compromesse o perdute, come giustamente disse un giorno lo stesso on. Mussolini, « quella di lavorare, di possedere, di circolare, di onorare pubblicamente Dio, di avere la coscienza del proprio destino, di sentirsi un

popolo forte, e non già un semplice satellite della demagogia e della cupidigia altrui ».

Questo Governo, dopo avere di recente dato un organico riordinamento a tutte le forze militari, — presidio della sicurezza nazionale — ha poi avviato il nostro Paese, colla recente legge sui Sindacati e sui contratti collettivi, alla soluzione del più antico e assillante problema sociale, quello cioè di dirimere l'eterno conflitto fra capitale e lavoro, due elementi indispensabili alla produzione e alla ricchezza nazionale, mediante la sincera collaborazione delle classi.

Ora, il Governo nazionale, a cui sento il dovere di porgere tutto il mio plauso, col presente disegno di legge dà il modo, sol che si voglia, con fermezza e costanza di propositi e con spirito di disciplina e di sacrificio, di preparare la giovinezza ad essere la sicura depositaria e la custode gelosa, della unità, della potenza e dell'avvenire sempre più prospero della nostra dilettezzissima Patria. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessuno più chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È istituito un ente morale, con sede in Roma, denominato « Opera Nazionale Balilla per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù ».

Tale ente è sottoposto all'alta vigilanza del Capo del Governo, primo Ministro.

(Approvato).

Art. 2.

Hanno titolo all'assistenza prevista dalla presente legge i minori degli anni diciotto di ambo i sessi salvo il diritto per coloro che abbiano conseguito le provvidenze di cui all'art. 7, a conservare tali benefici fino al compimento degli studi.

(Approvato).

Art. 3.

L'Opera Nazionale realizza le sue finalità a mezzo delle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti.

L'istituzione degli Avanguardisti curerà in ispecie l'addestramento e la preparazione dei giovani alla vita militare.

(Approvato).

Art. 4.

Appartengono ai Balilla i fanciulli dagli 8 ai 14 anni; appartengono agli Avanguardisti i giovani dai 14 anni compiuti ai 18.

(Approvato).

Art. 5.

Le istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti sono poste alla diretta dipendenza dell'Opera Nazionale.

Ad esse, con regolamento da approvarsi entro due mesi dalla pubblicazione della legge con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto col ministro della guerra, udito il comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, sarà dato un proprio ordinamento tecnico-disciplinare con appositi organi centrali e locali.

Nel regolamento sarà anche provveduto all'ordinamento dei cappellani presso le due istituzioni.

(Approvato).

Art. 6.

Agli effetti della prestazione del servizio militare, sono estese ai giovani che abbiano appartenuto per l'intero quadriennio al Corpo degli avanguardisti e che ne siano stati dimessi con dichiarazione d'idoneità, i vantaggi concessi dalle vigenti leggi ai giovani che frequentino i corsi d'istruzione premilitare a norma dei Regi decreti 4 agosto 1924, n. 1292, e 15 ottobre 1925, n. 1806, e 10 gennaio 1926, n. 95.

(Approvato).

Art. 7.

Ad integrare l'attività svolta a mezzo delle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti, l'Opera nazionale ha la facoltà:

A) di fondare istituzioni dirette all'assistenza della gioventù o di promuoverne la fondazione;

B) di sovvenzionare le istituzioni che dispongono d'inadeguate rendite, purchè seguano le direttive dell'Opera;

C) di promuovere dalle competenti autorità le riforme degli statuti delle istituzioni aventi lo scopo di conferire posti e borse di studio per stabilire l'obbligatorietà dei concorsi in tali conferimenti con la preferenza ai fanciulli e ai giovani appartenenti rispettivamente alle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti.

(Approvato).

Art. 8.

Ferme restando le disposizioni legislative vigenti relative alla tutela ed alla vigilanza governativa sulle istituzioni pubbliche e private, anche a carattere associativo, di qualsiasi natura, aventi per fine di promuovere l'istruzione, l'educazione morale e fisica, l'avviamento a professione, arte o mestiere o, in qualunque altro modo, l'educazione morale e spirituale dei giovani, l'Opera nazionale potrà provocare dalle Autorità competenti le provvidenze necessarie affinché le dette istituzioni informino la loro azione alle finalità della presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

L'Opera nazionale provvede al conseguimento dei propri scopi:

1° con le contribuzioni dei soci;

2° con le somme provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni o sovvenzioni disposte a favore della stessa Opera nazionale;

3° con un contributo annuo di un milione di lire da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 10.

L'Opera nazionale è amministrata da un Consiglio centrale composto da un presidente, da un vice presidente e da ventitrè consiglieri, nominati con decreto Reale su proposta del Capo del Governo Primo Ministro.

Il presidente è scelto fra gli ufficiali di grado

non inferiore a quello di console generale (in servizio attivo o fuori quadro) della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, udito il Comandante generale della Milizia stessa. Tanto il presidente che il vice-presidente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Fanno parte del Consiglio centrale due rappresentanti del Ministero dell'interno di cui uno della Direzione generale di sanità ed un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, della guerra, della marina, della aeronautica, dell'istruzione, dell'economia nazionale, designati dai rispettivi ministri, nonchè un ufficiale superiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale designato dal Comandante generale della Milizia stessa, un rappresentante delle Federazioni ginnico-sportive designato dal Comitato Olimpionico Nazionale Italiano, Federazione delle Federazioni sportive italiane e un rappresentante dell'Opera Nazionale del dopo-lavoro.

Gli altri componenti del Consiglio centrale saranno scelti fra persone specialmente competenti nelle discipline relative all'assistenza e all'educazione fisica e morale della gioventù, preferibilmente tra i soci benemeriti indicati nell'articolo 12.

I consiglieri si rinnovano per intero ogni quadriennio e gli uscenti possono essere riconfermati.

In seno al Consiglio centrale è costituita una Giunta esecutiva, composta del presidente e del vice-presidente, nonchè di altri cinque componenti scelti dal Capo del Governo Primo Ministro tra i membri del Consiglio centrale e possibilmente tra quelli residenti in Roma.

Questi ultimi cinque membri durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Nel caso d'urgenza la Giunta esecutiva può prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio centrale, salvo a sottoporle a quest'ultimo, nella sua prima adunanza, per la ratifica.

Decadono dalla carica i membri del Consiglio e i membri della Giunta, i quali, senza giustificato motivo, non intervengano a quattro sedute consecutive. La decadenza è pronunziata dai rispettivi Consessi.

(Approvato).

Art. 11.

Sono soci dell'Opera Nazionale coloro che con elargizioni o con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'Ente.

I soci si distinguono in benemeriti, perpetui e temporanei.

Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Opera una somma non inferiore alle lire diecimila.

Sono soci perpetui coloro che versano in una sola volta la somma di lire cinquecento.

Sono soci temporanei coloro che mediante sottoscrizione si obbligino a pagare annualmente la somma di lire sessanta per un periodo minimo di anni cinque.

Le Associazioni e gli Enti morali possono essere iscritti fra i soci, versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.

L'Opera Nazionale assegna diplomi e medaglie di benemerita ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attività per i fini dell'Opera.

(Approvato).

Art. 12.

In ogni provincia è costituito un Comitato provinciale composto del presidente e di dieci consiglieri.

Di esso fanno parte di diritto un consigliere di prefettura, un insegnante di Istituti medi, nominati rispettivamente dal prefetto e dal provveditore agli studi della regione, il console comandante la locale legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Il presidente e gli altri sette componenti sono nominati dalla Giunta esecutiva dell'Opera Nazionale e sono scelti preferibilmente tra i soci dell'Opera stessa residenti in provincia.

Il presidente ed i consiglieri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono a quattro sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso, e la dichiarazione può essere promossa dall'Opera Nazionale.

Il Comitato ha sede in locali gratuitamente forniti dalla provincia.

(Approvato).

Art. 13.

Il Comitato provinciale:

1° provvede all'esecuzione delle disposizioni impartite dall'Opera Nazionale e al normale svolgimento dei servizi di assistenza e educazione della gioventù nell'ambito della provincia;

2° segnala all'Opera nazionale le istituzioni pubbliche e private della provincia e le persone che si rendono benemerite delle opere di assistenza ed educazione della gioventù, riferisce periodicamente sull'andamento dei servizi, propone i provvedimenti che ritenga necessari per migliorarli e dà parere sulle domande di sovvenzione presentate dalle dette istituzioni e sulle domande di costituzione di nuove istituzioni.

(Approvato).

Art. 14.

In ogni comune è istituito un Comitato comunale composto di un presidente e di un numero di consiglieri stabilito, per ogni comune, secondo la rispettiva popolazione, dal Comitato provinciale, con deliberazione approvata dalla Giunta esecutiva dell'Opera Nazionale.

I componenti del Comitato comunale sono scelti preferibilmente tra i soci residenti nel comune, dal Comitato provinciale. Nei comuni dove esistono istituti medi di istruzione e reparti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, faranno parte dei Comitati un insegnante di detti istituti nominato dal provveditore agli studi della regione ed il comandante del reparto della detta Milizia.

I Comitati hanno sede in locali forniti gratuitamente dal comune.

Il Capo del Governo, Primo Ministro, sentito il Presidente, può revocare in ogni momento i membri del Comitato centrale che non rispondessero per inettitudine o incompatibilità al compito loro affidato.

Analoga facoltà è data al Presidente del Comitato centrale relativamente ai Comitati provinciali e comunali.

(Approvato).

Art. 15.

Le funzioni dei componenti del Consiglio centrale, della Giunta esecutiva, dei Consigli direttivi dei Comitati provinciali e comunali sono gratuite.

(Approvato).

Art. 16.

L'Opera Nazionale non è soggetta alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono però ad essa estese tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni. Essa può richiedere la difesa della Avvocatura erariale.

(Approvato).

Art. 17.

L'acquisto di beni stabili da parte dell'Opera Nazionale e l'accettazione di lasciti o doni di qualsiasi natura o valore, che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati con decreto del Capo del Governo Primo Ministro, osservate le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361.

Il decreto deve essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha carattere di provvedimento definitivo.

(Approvato).

Art. 18.

È abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare incompatibile con quelle della presente legge, la quale entrerà in vigore nei termine di due mesi dalla pubblicazione.

Nello stesso termine sarà approvato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro, il regolamento per la sua esecuzione e per il funzionamento dei servizi di assistenza e di educazione fisica e morale della gioventù.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge; « Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 87, concernente l'istituzione della Reale Accademia d'Italia ». (N. 406).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 87, concernente l'istituzione della Reale Accademia d'Italia ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 87, concernente l'istituzione della Reale Accademia d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro primo ministro segretario di Stato, di concerto col ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituita la Reale Accademia d'Italia. L'Accademia ha sede in Roma.

Art. 2.

L'Accademia d'Italia ha per iscopo di promuovere e coordinare il movimento intellettuale italiano nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti, di conservarne puro il carattere nazionale secondo il genio e le tradizioni della stirpe e di favorirne l'espansione e l'influsso oltre i confini dello Stato.

Art. 3.

L'Accademia d'Italia ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa sotto la tutela dello Stato esercitata dal ministro per la pubblica istruzione.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Accademia è costituito dal palazzo ove avrà sede in Roma, che le viene assegnato dallo Stato in libera proprietà, dalle donazioni e dai lasciti che le pervengano e dal 5 per cento delle sue rendite, che deve essere accantonato ogni anno per costituire un fondo patrimoniale intangibile.

Le rendite dell'Accademia sono costituite:

a) da un assegno annuo fisso, a carico del bilancio dello Stato, da stabilirsi con ulteriore provvedimento;

b) dagli interessi e proventi del suo patrimonio;

c) da ogni altro eventuale provento.

L'Accademia è esente da ogni imposta e tassa per i beni che possiede, le rendite che percepisce e gli atti che compie.

Gli atti dell'Accademia che sarebbero colpiti da tassa di registro sono registrati col pagamento della tassa fissa di lire 1.

Art. 5.

Lo statuto dell'Accademia è approvato con decreto Reale da emanarsi su proposta del Capo del Governo di concerto col ministro per la pubblica istruzione, udito il Consiglio dei ministri.

Art. 6.

Gli accademici d'Italia sono in numero di 60 e sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo di concerto col ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio dei ministri.

Le designazioni per le nomine sono fatte dall'Accademia stessa con la presentazione di tre nomi per ogni posto vacante. La nomina deve avvenire fra le persone designate.

La nomina è vitalizia.

L'Accademia d'Italia non ha membri o soci corrispondenti nè italiani nè stranieri.

Art. 7.

Gli accademici d'Italia godono degli onori, titoli, prerogative e dignità spettanti ai grandi ufficiali dello Stato.

Essi godono inoltre, sul bilancio dell'Accademia, di un assegno annuo fisso di lire 36,000, oltre ai gettoni di presenza ed agli assegni ed

indennità per particolari incarichi che siano stabiliti dall'Accademia stessa.

L'assegno è cumulabile con altri assegni, stipendi e pensioni.

Gli accademici d'Italia indossano, nelle pubbliche funzioni e cerimonie, l'uniforme che sarà stabilita con Regio decreto.

Art. 8.

I primi trenta accademici sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo di concerto col ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio dei ministri.

Gli altri trenta saranno nominati con le norme dell'articolo 6 nel periodo di tre anni, e in numero di non più di dieci all'anno.

Art. 9.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti relative alla Reale accademia dei Lincei e alle altre Accademie o Istituti esistenti nel Regno.

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire per decreto Reale le norme per l'esecuzione del presente decreto e per il suo coordinamento con altre disposizioni di carattere legislativo.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

FEDELE

VOLPI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

RAJNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAJNA. Parlo, perchè tacendo commetterei una vigliaccheria. Più ancora parlo, per togliermi dalla condizione in cui altrimenti sarei di dover dare voto contrario. E ciò mi rincrescerebbe assai per parecchi motivi, e per due soprattutto: l'uno, i sentimenti dell'animo mio verso l'autore del disegno di legge; l'altro la repugnanza che non può non essere vivissima in me a far comunque atto ostile là dove si tratta di un provvedimento che ha di mira gli interessi spirituali dell'Italia. Quando abbia manifestato il mio pensiero mi sentirò pienamente libero di votare a favore.

L'essenza della legge si ha in due articoli: il 2° ed il 7°. L'articolo 2° dice: « L'Accademia d'Italia ha per iscopo di promuovere e coordinare il movimento intellettuale italiano nel campo delle scienze, delle lettere, e delle arti, di conservarne puro il carattere nazionale secondo il genio e la tradizione della stirpe e di favorirne l'espansione e l'influsso oltre i confini dello Stato ».

Dell'articolo 7° leggo i due primi capoversi: « Gli accademici d'Italia godono degli onori, titoli, prerogative e dignità spettanti ai grandi ufficiali dello Stato.

« Essi godono inoltre, sul bilancio dell'Accademia, di un assegno annuo fisso di lire 36,000, oltre ai gettoni di presenza ed agli assegni ed indennità per particolari incarichi che siano stabiliti dalla Accademia stessa ».

Che in Italia non siano troppo scarse le persone disposte a subire l'applicazione del 7° articolo e particolarmente del suo secondo comma, credo che il proponente della legge abbia avuto occasione di sperimentarlo fin dal primo momento in cui manifestò le sue intenzioni. Per questa parte dunque inciampi non se ne troverebbero. In me gli scrupoli sono suscitati invece dall'attuazione dell'articolo 2°, giacchè questo articolo impone un carico indicibilmente grave alla futura Accademia ».

Se io cerco dei termini di confronto qua e là per l'Europa (devo cercarli naturalmente fuori d'Italia), trovo che l'istituzione che per estensione meglio risponde a quella che qui da noi si fonda, è l'Institut de France. Esso si compone di cinque Accademie: l'Académie Française, l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, l'Académie des Sciences, l'Académie des Beaux Arts e l'Académie des Sciences morales et poli-

tiques. Di tutte e cinque l'Accademia d'Italia, quanto a funzioni direttive, regolatrici, dovrebbe, se consideriamo l'articolo 2º, sostenere il carico.

Il numero degli accademici non dice tutto; ma parecchio dice ancor esso. Orbene: alle cinque Académies dell'«Institut» sono ascritte come «Membres», ossia nella condizione di quelli che noi sogliamo chiamare «Soci Nazionali» o «Soci Residenti», ben 277 persone. Dei Corrispondenti non tengo conto alcuno, giacchè l'Accademia d'Italia non ammette questa categoria; e credo con piena ragione, data la sua natura. Da segnalare che i 277, da 6 infuori, risiedono tutti a Parigi; il che agevola di non so quanto i lavori accademici, permettendo frequentatissime adunanze settimanali. Si pensi alle conseguenze inevitabili di condizioni affatto diverse.

Non scendo a maggiori particolari, che non sarebbero qui bene nel loro luogo; per una semplicemente di questa accademie mi fermo a considerare più da vicino le cose, anche per il motivo che ho un certo qual sospetto che da essa sia venuto il germe da cui è cresciuto il disegno dell'Accademia d'Italia; voglio dire l'Académie Française.

Di questa, che è incontestabilmente la più magnifica delle cinque, e che è quella a cui maggiormente si appuntano le ambizioni, sono note a tutti le solenni «Receptions», che danno luogo a studiatissimi discorsi, i quali ne fanno feste, spettacoli, a cui accorre il «tout Paris». Felici i pochi forestieri che riescono ad assistervi! Ma essa è molto diversa nella vita abituale da ciò che si immaginerebbe, movendo appunto dalle «receptions», e considerando che uomini siano i più degli accademici. Quando essi, i 40 Immortali, si trovano insieme nelle adunanze ordinarie del giovedì, non si creda che attendano a dissertare di letteratura, di estetica, e che abbiano da sollevarsi in sfere molto alte nei loro ragionamenti. La Académie Française nelle riunioni consuete, per molta parte deve occuparsi di affari, e principalmente dal conferimento di premi: compito assai gravoso, giacchè i premi sono numerosissimi. Si distinguono in due classi, disparate: quella che possiamo dir letteraria, e i «Prix de vertu»; e questa seconda classe soverchia d'assai la prima. Vi è bene per l'Accademia anche un al-

tro ufficio esclusivamente letterario, ma tale da parere agli occhi di molti assai modesto: discutere intorno al lavoro — dato che si venga ad esser chiamati a discuterne — a cui attende la commissione del vocabolario, di quel tipico *Dictionnaire de l'Académie*, per cui appunto ogni vocabolo viene ad esser detto «admis par l'Académie» nell'anno tale, nella tale edizione. Questo il compito vero e proprio degli accademici; i quali dunque, una volta spogliatisi dell'abito di gala, non fanno altro, in giacchetta, se non il lavoro a cui attendeva un'Accademia italiana che può essere considerata e detta la mamma dell'Académie Française, cioè l'Accademia della Crusca. Ma questa nostra povera Accademia, che certamente era affetta più o meno di atassia locomotrice e bisognosa di cure, invece di essere mandata ai fanghi, da un ministro passato, che è per l'appunto anche il relatore della presente legge, ha avuto troncate le gambe. Ad essa è stato tolto di proseguire nella compilazione del Vocabolario, condotto fino sulla soglia della lettera P.

Non credo che vi sia nè poco nè tanto l'idea di addossare la cura del lessico della lingua italiana all'Accademia d'Italia; ma anche senza di ciò il carico che essa è chiamata a sostenere apparisce formidabile. Sia pure che il suo sia un ufficio direttivo; non si tratta di fare, ma di «promuovere e coordinare»; ma ben sanno i Generali nostri colleghi che per poter governare dall'alto bisogna essere stati in basso; bisogna avervi acquistato la conoscenza dei minimi particolari. Soltanto allora si riuscirà a dirigere. E nessuno meglio del Capo del Governo può aver coscienza e conoscenza del fatto, che è cosa difficilissima, cosa rara il possedere doti direttive. Per far lavorare gli altri bisogna essere dotati di qualità che sono assolutamente eccezionali. Il guidare non è meno difficile, anzi è molto più difficile, che non sia l'eseguire.

Per conseguenza io sono fermamente convinto che quando si verrà all'attuazione di questo progetto (perchè ora non siamo che ad un disegno di legge, indeterminato nei suoi particolari), infinite difficoltà verranno ad affacciarsi. Esprimo pertanto il voto più fervido che nella costituzione dello Statuto e nella formazione del regolamento, si proceda con la massima cautela e che a mettere le basi

dell'edificio siano chiamati uomini che non abbiano soltanto delle idee, ma anche esperienza, e molta esperienza.

Questo è il primo voto che faccio ; e la fiducia che possa esservi corrisposto è uno dei motivi che mi consentono di dare voto favorevole alla legge.

Ma c'è anche un altro voto ; a proposito del quale io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole relatore, il quale, ha, sia pure con altre parole, espresso ciò che io pensavo e che stimavo fosse necessario raccomandare.

Dice l'onorevole relatore. « La nuova Accademia sarà di certo quello che la farà il Capo del Governo, con la scelta che il decreto gli affida dei membri che la costituiranno : sopra tutto con quella dei primi trenta, che ne formeranno il nucleo originario, e che, avendo diritto a designare gli accademici che potranno esser nominati in seguito, resteranno il fermento perenne della futura accademia. La vita, la fortuna, il significato storico dell'Accademia d'Italia, sono pertanto nelle mano del Capo del Governo ».

Questo è ciò che forse preme sopra ogni altra cosa. Si abbia davanti agli occhi che sono in giuoco il decoro e l'interesse dell'Italia in grado supremo. Non tutte le persone degne (e così dicendo non voglio dire le persone adatte, per le ragioni che ho detto precedentemente) potranno entrare nell'Accademia; grazie a Dio, non solo sessanta degne ne ha l'Italia. Ma è indubitato che poche pecore rognose basterebbero a screditare l'istituto ; e coll'istituto il paese. (*Approvazioni*).

CRISPOLTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPOLTI. Io credo che l'illustre collega senatore Rajna abbia trovato a ridire all'articolo 2, principalmente per aver preso alla lettera la parola « Accademia » usata nell'indicare il nuovo Istituto. Così, gli è venuto spontaneo, a danno di quest'ultimo, il paragone con altre accademie e precisamente con la più famosa e cioè l'*Académie Française*. Ora, leggendo il fondamentale art. 2, bastava soffermarsi sulle parole : « L'Accademia d'Italia ha per iscopo di promuovere e coordinare il movimento intellettuale italiano nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti », per convincersi che

la nuova istituzione quantunque si chiami Accademia, rassomiglia più al tipo dell'Università centrale creata da Napoleone, che al tipo di Accademie create da Richelieu...

VITELLI. ...somiglia più all'*Institut* che alla *Académie Française* !

CRISPOLTI. ...ma l'*Institut* è il complesso delle Accademie, mentre appunto l'Università ebbe da Napoleone lo scopo di coordinare e promuovere il movimento intellettuale della Francia. Ora io credo che con questo scopo del promuovere e coordinare, oltre al rendere inopportuno il paragone con altre Accademie, si dia la ragione per cui era necessaria la costituzione di una Accademia nuova e superiore, non potendo a questo ufficio corrispondere le altre gloriose accademie esistenti in Italia. Poi, la seconda parte dell'articolo indica quale è l'indirizzo che si vuol dare a questa promozione e a questo coordinamento, un indirizzo che contiene veramente l'influsso originale del regime attuale. Noi abbiamo vissuto molti anni in Italia in una specie di equivoco. Siccome nella coltura, in qualche modo passiva, devono entrare i prodotti intellettuali di tutte le Nazioni, si riteneva che in essi dovesse sperimentarsi anche la produzione italiana, industriandosi all'imitazione degli stranieri, e non si era pensato, ciò che ora il regime riconosce, che la fecondità attiva del lavoro intellettuale di un popolo non può ottenersi che dall'assecondare il genio e la tradizione della propria stirpe. Ecco dunque segnata la funzione della nuova Accademia, che è originale, specifica, e la distingue da tutte le altre. Ecco segnato l'indirizzo sano e profondo che si deve seguire. Invece l'attenzione del pubblico è stata più richiamata dal lauto trattamento che si farà agli accademici. Ora, io dico francamente che, secondo me, è troppo lauto. Non lo dico tanto per la retribuzione prettamente pecuniaria, quanto per gli onori e i titoli. In tutti i corpi principali d'Italia, i capi e i rappresentanti possono essere grandi ufficiali dello Stato, ma non i semplici membri. Ora qui, si creano d'un tratto sessanta grandi ufficiali, ossia i membri tutti quanti, e ciò mi sembra eccessivo. Certo non è questa una ragione per non accettare la legge, ma una causa delle critiche mosse ad essa ; tanto più che, come ha accennato delicatamente il

collega Rajna, ne nasceva il sospetto, che moltissimi diventassero i postulanti.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro*. Duemila!

CRISPOLTI. Soltanto davanti a questo sospetto ho invocato il ricordo dell'*Académie française*, dove ciascuno è obbligato a presentarsi come candidato da sè....

CORBINO. No! speriamo di no!

CRISPOLTI. ...invece, on. Corbino, la candidatura presentata in questo modo è una mendicizia fiera e isolata, che risparmia tutte le mendicizie occulte, numerose e imbarazzanti. (*Commenti*).

VITELLI. Ma non si occupi di quelli che vanno a mendicare! Li lasci da parte!

CRISPOLTI. In ogni modo è certo, e lo hanno accennato benissimo il relatore e il collega Rajna, che la fortuna dell'accademia dipenderà in gran parte dall'opera del Governo che la sta creando. A questo proposito faccio anche io delle raccomandazioni; ne faccio tre: la prima è questa, che le nomine (non c'è nessuna fretta), si ritardino, finchè non sia ben stabilito lo statuto e la dotazione, in modo che i trenta nuovi eletti non si trovino a guardarsi in faccia tra loro, disorientati e disoccupati. La seconda raccomandazione riguarda la scelta di questi primi trenta. Pensi il Governo (dico forse una cosa elementare) che in Italia è troppo facile confondere la notorietà col valore; pensi anche che la notorietà non si raggiunge che in due modi, o per il favore della stampa o per la vita politica. Dirò anzi che quando si appartiene alla stampa o alla vita politica, se si ha coscienza retta e serena si prova una specie di rimorso, a vedere che noi e tutte le opere nostre acquistano facile risonanza, mentre ci sono degli studiosi di grandissimo valore, che mancando di tali aiuti restano sempre nell'ombra, e bisogna andarli a scovare. Scovi il Governo questi degnissimi uomini nascosti. E, se sarebbe pedanteria il diffidare sempre della notorietà, sia particolarmente severo verso coloro che l'hanno ottenuta con la stravaganza e con l'*épater le bourgeois*.

Finalmente io desidero che nella scelta si guardi con moltissimo rispetto anche alla possibile varietà degli indirizzi politici. Comprendo perfettamente che, finchè si tratta di uomini

dedicati alle scienze morali e sociali, l'indirizzo politico faccia parte del loro valore, ma ci sono tanti altri rami di studio (astronomia, matematica e che so io) nei quali il pensarla in un modo o nell'altro non ha nessuna importanza. Con ciò tengo fede ai miei continui suggerimenti di grande temperanza. Nè lo raccomando a titolo di imparzialità, o di generosità, o di magnanimità, tutte cose a cui la ragione di Stato ha spesso qualche cosa da opporre. No, lo raccomando nell'interesse stesso di coloro che nell'Accademia rappresenteranno il pensiero politico oggi dominante in Italia. Gioverà ad essi il vedersi a fianco anche uomini che la pensino diversamente da loro, perchè ciò li salverà dal sospetto di avere al loro valore portato un supplemento con la politica, oppure, possedendo intero quel valore, di averlo a tempo messo in regola con la politica. Pensi finalmente il Governo che tra l'aver fatto una cosa vana o una cosa grande, c'è nei risultati un abisso, ma che nell'atto del farla, le due strade non sono così lontane, che non si rischi di lasciar la buona e mettere un piede nella cattiva. Io fido nella ponderazione, nello spirito di giustizia, nell'alto senso del Governo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Garofalo.

GAROFALO. In un argomento così elevato e che esigerebbe parola del pari elevata, io, specialmente dopo gli eloquenti discorsi che abbiamo udito, non mi propongo di fare altro che una breve osservazione ed una raccomandazione.

La nuova Accademia sarà probabilmente divisa in tre o cinque classi o sezioni, ad imitazione dello *Institut de France* che, come ha ricordato il collega Rajna e del resto tutti sanno, è diviso in cinque accademie. Egli vi ha anche detto che la più famosa di queste classi è quella che per autonomasia porta il nome di *Académie Française*, la quale, come si sa, è composta di 40 membri che si sogliono chiamare gli Immortali... a molti dei quali però l'avvenire potrà negare l'immortalità. Nella nuova Accademia d'Italia, gli accademici saranno sessanta, mentre nell'*Institut de France* sono in numero assai maggiore, sicchè la prima classe, quella che forse sarà destinata alla letteratura, non potrebbe comprenderne che dodici. E que-

sto numero sarebbe sufficiente per l'opera a cui sembrami che essi dovrebbero attendere.

Lo scopo principale che si è proposto l'*Académie Française* è stato sempre quello di preservare la lingua dalla corruzione. La stessa cosa spero io anche da cotesta prima classe della nuova Accademia d'Italia, cioè che essa sia dedita principalmente alla preservazione e conservazione della nostra lingua, perchè, signori, la nostra povera lingua italiana si va inquinando in modo spaventoso. Bisogna pur convenire che la colpa ne va in gran parte attribuita alla fretta con la quale si scrivono i giornali quotidiani. Non solo sono frequenti i neologismi, il che si può spiegare con la necessità di designare in qualche modo nuovi concetti scientifici, ovvero nuovi strumenti, nuovi metodi; ma la cosa più irritante è questa, che si prendono parole dalle lingue estere, e principalmente dalla francese, e si dà ad esse senz'altro la desinenza italiana. Così anche si traducono intere frasi, parola per parola. Ho letto in questi ultimi giorni in un giornale, e quasi io non credevo ai miei occhi, questa frase: egli non demorde (*il n'en démord pas*). Io non so come sia possibile permettere che si scriva in questo modo! Ho letto anche la parola « siloetta ». Ed in un altro giornale ho trovato questa gemma: « egli giuoca il ruolo » (*il joue le rôle*). È cosa da rabbrivire! In Germania vi fu per un certo tempo lo stesso andazzo, verso la metà del secolo passato: si prendevano le parole francesi e si dava ad esse la desinenza tedesca. Ma vi è stata un'energica reazione: ora non si permette più un simile abuso. Non solo non si tollerano le parole straniere, ma nemmeno quelle di origine greca. Per esempio, non si dice « Telephon » ma si dice *Fernsprecher*.

Non dimentichiamo, signori, che la lingua è il più forte cemento della nazionalità.

La Polònia, benchè da quasi due secoli spezzata e divisa, tripartita tra altri Stati, ha potuto oggi risorgere, perchè aveva conservato intatto il patrimonio della sua lingua nazionale, e con essa lo spirito nazionale. Ma l'esempio più meraviglioso fu dato dall'Italia stessa: la lingua della poesia che fioriva alla corte degli Svevi e in Sicilia e a Napoli, divenne poi la lingua della prosa. Benchè Napoli e la Sicilia fossero completamente distaccati dal resto dell'Italia, e po-

chissime fossero le comunicazioni, rarissimi i contatti con le altre regioni d'Italia, pure la lingua toscana dominò in Napoli e in Sicilia nel lungo tempo in cui queste regioni furono sottomesse a governi aragonesi e spagnoli. E pure non mai a Napoli e in Sicilia si adottò la lingua spagnola. Fino dal 1450 gli scrittori napoletani adoperavano la lingua italiana. A Napoli poi, in epoca molto posteriore, fiorì la scuola di Basilio Puoti che dava il bando ai francesismi che erano allora in grande voga. Ora l'unità della lingua giovò molto a tener vivo il sentimento della nazione, senza il quale forse non si sarebbe ricostituita l'Italia.

Tuttociò io dico, o signori, per venire a questa conclusione: che l'Italia non deve tollerare ciò che in passato, nei piccoli principati, non si tollerava, cioè l'imbarbarimento della lingua: a ciò io credo che possa giovare molto la nuova Accademia.

VITELLI. Chiedo di parlare.

GAROFALO. Io spero pertanto che la prima sezione della nuova Accademia sia letteraria, con lo scopo della preservazione della lingua.

In secondo luogo, vorrei domandare una spiegazione all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale intorno a un punto della sua bella ed importante relazione, in cui è detto che « la Reale Accademia d'Italia non si sostituisce a nessuna delle accademie italiane esistenti, e anzi compirà opera di collaborazione e di integrazione, e sarà loro di ausilio ». E questo concetto è lo stesso che si legge nella relazione ministeriale, dove è espresso in modo anche più diffuso: ma resta a sapere in qual modo si pensi di fare, praticamente, quest'opera di integrazione e di collaborazione tra le accademie esistenti e la nuova. Le sei o sette principali che esistono in Italia e che hanno alcuni privilegi, come quello di eleggibilità dei loro membri al Senato, hanno quasi tutte una storia lunga e non ingloriosa; ma probabilmente accadrà che, nonostante la migliore buona volontà, non si potrà evitare che la nuova accademia deprima le antiche le quali, per lo meno, discenderanno a un livello inferiore.

Ciò sarà quasi inevitabile, a meno che non si trovi il modo di collegarle insieme, fra loro, e con la nuova Accademia. Questo sarebbe il

problema da risolvere, della cui soluzione non si è finora indicato, praticamente, il modo. E tale studio raccomanderei al Governo, che intanto merita plauso per avere proposto un'opera la quale contribuirà certamente alla elevazione della cultura nazionale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelli.

VITELLI. Non avevo intenzione di mettere bocca su questo argomento, ma mi hanno indotto a peggior consiglio gli oratori che mi hanno proceduto. Dirò, dunque, brevi parole e probabilmente di lieve importanza.

Si è parlato spesso dei 40 immortali francesi. Ora la parola « immortale » è una parola grossa, e può persino significare « gente che non muore mai ». Ma, quando si tratta di corporazioni chiuse, non di singoli individui, il significato è molto più modesto. Deriva bensì sempre dal greco *athanatos*, che vuol dire appunto « immortale, che non muore mai », ma questo *athanatos* fu già usato dai greci stessi ad indicare collettività di persone, di animali e di cose che dovevano restare sempre nello stesso numero.

Per esempio, do in soccida ad un pastore 40 pecore, e lui mi deve rendere conto sempre di 40 pecore; ebbene queste 40 pecore sono chiamate immortali (*ilarità*). Così a poco a poco è avvenuto che, dovendo l'Accademia contare sempre 40 membri, questi 40 membri sono detti immortali; perchè appena ne muore uno, ne viene sostituito un altro.

Dunque avremo anche noi 60 « immortali » nella nuova Accademia, e poco male se non sarà possibile adattare proprio a tutti l'epiteto in senso più nobile di quello che ho or ora ricordato.

Ma aggiungo anche un'altra piccolezza venutami in mente mentre parlava il mio amico personale on. Crispolti, Egli diceva che la nuova Accademia farà qualche cosa di diverso dalle Accademie preesistenti, che anche esse vogliono promuovere scienze, lettere ed arti. Supposto che esse abbiano fatto sinora il loro dovere, che cosa si dovrà fare per farlo diversamente? Dovranno gli scienziati, poniamo, lavorare diversamente e promuovere lavoro scientifico diverso da quello che hanno fatto sinora? Desidererei una spiegazione. Abbiamo, per esempio, l'Accademia Nazionale

dei Lincei. Non so se abbia corrisposto in tutto e per tutto a quello che essa avrebbe dovuto fare, ma certamente essa, ove si tenga conto dei mezzi esigui onde disponeva, ha incoraggiato e promossi studi letterari e scientifici, ha pubblicato importanti volumi di memorie e resoconti, ha conferito premi, ha promosso la pubblicazione dei « Monumenti Antichi », delle « Notizie degli Scavi » etc. La nuova Accademia farà lo stesso con maggiori mezzi, o dovrà fare qualche cosa di diverso? Ho sentito che dovrà operare secondo l'indole e il genio della nostra scienza, delle nostre lettere, dell'arte nostra. Ma almeno a me non è noto che si sia operato, o nell'Accademia dei Lincei o nelle principali altre, contro l'indole e il genio di quelle belle cose nostre. E se l'egregio relatore potrà darmi una qualche spiegazione, gliene sarò molto grato.

Finalmente c'è stata un'altra osservazione, enunciata molto modestamente dal collega Crispolti, e cioè che bisognerebbe estendere la materia accademica — se ho capito bene, perchè potrei anche avere capito male. Mi figuro avrà voluto dire che nelle nostre Accademie, come nelle nostre Università, non sono rappresentati gli studi teologici. Credo infatti che questo sia un male per il nostro paese, credo che sia stato un errore abolire le facoltà teologiche nel 1868 o nel 1869 (non ricordo bene la data); anche la teologia dovrebbe essere rappresentata nell'Accademia, quando nell'Università essa avesse posto! Ma senza questa preparazione statale universitaria, sarebbe quasi inutile, anzi dannoso provvedere ad includere la teologia nell'Accademia.

Per verità, l'on. Crispolti non ha parlato espressamente di teologia; ma siccome lo conosco (*ilarità*), ho pensato che egli dovesse alludervi.

CICCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Amico della coltura, del suo incremento e della sua diffusione, avrei voluto dare volentieri il mio voto a una nuova istituzione che conferisse a quegli scopi: ma la prima difficoltà che ho incontrato è stata quella di non vedere nè intendere che cosa questa istituzione voglia e possa fare.

Io ho ascoltato allora con molta attenzione gli oratori, dopo aver letto la relazione del se-

natore Gentile. E veramente speravo che un luminaire della scienza delle scienze, e oratori come quelli che hanno parlato, mi spiegassero che cosa dovrà fare questa Accademia. Ma devo dire francamente che non ne so ancora niente e credo anzi che molti altri di noi si trovino nelle mie stesse condizioni. Debbo aggiungere anzi che a dare il voto contrario mi determina soprattutto, oltre che la relazione del senatore Gentile (*viva ilarità*) anche il discorso del senatore Crispolti.

L'on. Rajna ha fatto delle giuste ed acute osservazioni laddove ha voluto paragonare questa Accademia alla Accademia di Francia; mostrando come, per il numero dei membri, per la divisione dei compiti, e per tutta la organizzazione, questa, pur simile nel nome e nell'aspetto, non può fare neppur quel tanto che fa l'altra. L'Istituto di Francia, più volte secolare, se non ha potuto sempre corrispondere a tutti i fini che si volevano raggiungere, non si può negare che abbia esercitato una funzione apprezzabile nella vita della Francia. Il senatore Rajna ha mostrato, se pure non sempre esplicitamente l'abbia detto, che, per il numero dei membri, per la indeterminatezza della dizione con cui ne sono definite la natura e le finalità, essa non può dare alcun affidamento che abbia a fare ciò che pure hanno in certo modo potuto fare altre accademie.

E poichè l'on. Crispolti si è fermato sull'articolo 2, per esaltarlo, sento di dover richiamare anch'io, con intento diverso, la particolare attenzione del Senato proprio su questo articolo 2, il quale, proponendosi di dare battesimo e cresima, di caratterizzare insomma l'istituzione dice: « L'Accademia d'Italia ha per iscopo di promuovere e coordinare il movimento intellettuale italiano nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti, di conservarne puro il carattere nazionale secondo il genio e le tradizioni della stirpe, ecc. ».

Tradotto in linguaggio più intelligibile, se pure più povero, questo articolo vorrebbe dire semplicemente che si deve costituire con questa Accademia una dittatura del pensiero e della letteratura, di tutto il movimento intellettuale e artistico della Nazione (*commenti*). Ora, che delle dittature si siano formate e si formino nel campo politico come in quello intellettuale è cosa che ricorre nella storia, e

che ha i suoi vantaggi ed i suoi danni. Ma che una dittatura di questo genere debba essere costituita per atto legislativo, per opera di Governo, ciò rappresenta cosa che a me sembra tanto assurda e inattuabile come poco degna di approvazione. E va rilevato anche come uno degli aspetti più discutibili dell'indirizzo del Governo questo desiderio, si direbbe talora una smania di volere assumere tutto, accaparrar tutto e sostituirsi a tutto, anche a ciò che per natura sua e per essere vitale deve essere spontaneo. Questo desiderio di metter in tutto la propria impronta di parte, ha effetto dannoso e fa sì che un movimento, in origine liberatore, possa diventare un ingombro e un incubo. Lo rilevo puramente e semplicemente. Sono un evoluzionista; e credo che tutto quanto si fa, si debba fare non rinnegando il passato, ma sviluppando ciò che ha la radice nel passato; e che tutto quanto si fa, per essere salutare e duraturo, debba essere non il prodotto di un'azione istantanea e artificiosa — perchè allora i risultati sarebbero precari — ma il prodotto di una azione maturata nel tempo e dal tempo, e perciò sicura e feconda. E il modo come si può favorire il progresso nazionale, è, preliminarmente, quello di non mettere la camicia di forza alle sue più spontanee e disinteressate energie.

Il Capo del Governo, presentando questo disegno di legge, ha voluto contribuire al progresso della cultura nazionale. Ma, per ciò, sarebbe stato meglio coordinare, se mai, le accademie che ci sono.

Io non voglio svalutare in blocco l'opera di queste. Ma si può dire davvero che esse abbiano corrisposto anche a quel tanto che se ne poteva aspettare?

« Accademia » è una parola che, dopo aver segnata una fase della vita intellettuale italiana, si è andata discreditando con la sua inefficienza e le sue degenerazioni.

Le accademie sorsero quando si avvertì il bisogno e la possibilità di un lavoro collettivo. Ma questo lavoro collettivo poi è stato assunto e adempiuto in altre forme e da altre istituzioni: da biblioteche, riviste, libere associazioni e tutte le libere attività che di esse si giovano e su di esse s'innestano: soprattutto nella loro moderna organizzazione, dalle Università. Sono esse che con i loro laboratori,

con i loro gabinetti e con tutte le altre loro forme di attività accessorie lavorano per l'incremento della cultura. I laboratori realizzando gli scopi dell'Accademia del Cimento, ne hanno continuato, assorbendolo, con la pratica quotidiana e specificata, lo scopo più generico dell'imposizione di un metodo. Oggi l'incremento della cultura non può essere irregimentato da una nuova creazione più o meno burocratica: deve invece avere il suo impulso e il suo coordinamento dall'elevazione generale di tutto l'ambiente, che, fornito dei mezzi più adatti di studio e di lavoro, fecondi i germi più promettenti e li porti al loro naturale e maturo sviluppo.

Il modo di conservare e giustificare la loro esistenza — per le accademie che già esistono — può essere solo quello di realizzare un lavoro che, per la sua mole, e pel suo genere e per la sua continuità, si presenti come essenzialmente collettivo, e tale che potrebbe difficilmente e con garantita esecuzione essere assunto dall'iniziativa e dall'opera privata.

L'Accademia di Francia ha dovuto cercare la sua maggiore giustificazione, oltre che in concessioni di premi, solennità accademiche ed altri lavori, soprattutto nella redazione di due dizionari la cui lenta compilazione è stata peraltro motteggiata come, da noi, quella della Crusca.

Delle accademie germaniche, l'Accademia di Berlino ha condotto innanzi, oltre alla continuazione della grande raccolta del Pertz: *Monumenta Germaniae historica*, il grandioso *Corpus Inscriptionum latinarum* e parecchie altre analoghe iniziative. Inoltre tutte le accademie germaniche, quella di Berlino, di Vienna, di Göttinga, di Monaco, di Lipsia si sono unite per la compilazione del *Thesaurus linguae latinae*. E sono state e sono pubblicazioni altamente meritorie.

In Italia, invece — ripeto: non voglio svalutare specie ciò che nel campo storico-archeologico ne costituisce l'opera maggiore: I *Monumenti antichi* a cui hanno collaborato anche nostri colleghi del Senato e che certamente hanno il loro valore — in Italia è mancata, tra l'altro, quella organicità, quella fusione che avrebbe dovuto caratterizzare pubblicazioni non destinate a rimanere individuali e indipendenti bensì coordinate e collettive.

E pubblicazioni di questo genere, da noi, hanno piuttosto un'origine personale.

L'on. Vitelli non l'avrà detto per modestia; ma, quando si è trattato di fare una pubblicazione di papiri, come se ne facevano in ogni paese europeo e in America, è dovuta sorgere, a Firenze, una società privata di cui egli ha fatto parte, per assumere l'iniziativa di questo lavoro. Ed ora è una scuola dell'Accademia di Milano a continuare per suo conto questo contributo alla scienza dell'antichità.

Quando si è trattato di raccogliere cronisti, scrittori, documenti che potevano servire a fare la storia d'Italia, è stato il vecchio e grande Muratori ad occuparsene. E quando si è voluto ripubblicare la sua grande opera *Rerum Italicarum Scriptores*, è stato un privato, il Fiorini, che, sotto gli auspici del Carducci e col concorso del tipografo Lapi, ne ha assunto l'iniziativa.

Ora, se proprio si sentiva il bisogno di un'Accademia, e si aveva fede in una tale istituzione, era il caso di vivificare e coordinare le già esistenti; di cui si garantisce invece l'esistenza — si direbbe per opportunità politica — e che, in questa condizione, dovranno languire, o perire, o sottrarre forza ed elementi alla nuova che si crea.

Ma vi sono altre considerazioni, perchè è il caso di trarre di cielo in terra — dal campo delle considerazioni teoriche a quello degli'interessi concreti — la questione.

Ogni paese deve commisurare opere e spese alle proprie possibilità; e deve tener conto, nell'assumere certe iniziative, dei mezzi di cui dispone, per impiegarli nel modo migliore e più efficiente.

Ora un modo di elevare la cultura e promuovere il progresso della scienza, è, anzitutto, quello di mettere alla portata del maggior numero, e nelle condizioni più favorevoli, — anche per eventuali successive selezioni — i mezzi della cultura e dell'esperimento.

Le biblioteche innanzi tutto.

Ma in che condizioni sono oggi le biblioteche?

Giuseppe Chiarini, in una prefazione alle « Odi barbare » del Carducci, — con una frase che allora fece molta impressione, e non è stata più dimenticata come non è stata smentita — disse che in Italia solo i ricchi possono studiare, e i ricchi non studiano.

S'istituì, una volta venuti a Roma, la biblioteca Vittorio Emanuele che avrebbe dovuto essere il grande archivio della intellettualità italiana e un centro di cultura.

Ma come è rimasta sempre inferiore ai bisogni e alle aspettative!

Studiosi che hanno voluto cercarvi delle pubblicazioni anche italiane — e avrebbero dovuto esservi per diritto di stampa! — hanno dovuto talora andare a cercarle in biblioteche straniere. E ora le nostre biblioteche vanno sempre più decadendo per mancanza di mezzi e di cure, e sopperiscono sempre meno alle crescenti necessità degli studi.

Forse chi ha potuto formarsi una suppellettile di libri, (quando questi si potevano acquistare a buon mercato) chi può servirsi di mezzi propri di studio, — cosa ardua mentre si estende sempre l'ambito delle ricerche e si moltiplicano le pubblicazioni —, potrà, fino a un certo punto, proseguire negli studi; ma la grandissima maggioranza, costretta a sforzi inadeguati per poter studiare, non potrà non soccombere.

La povertà delle nostre biblioteche pubbliche è tale che non abbiamo in esse per mancanza di mezzi, neanche un catalogo per materie, quando invece basta guardare biblioteche estere come quelle del British Museum, di Washington, ad esempio, per vedere come, con notevoli pubblicazioni bibliografiche, oltre a mettere in valore la dovizia delle biblioteche, contribuiscono alla cultura generale. Anche recentemente si è rilevata su giornali l'insufficienza delle dotazioni, mentre sono crescenti i prezzi dei libri, de' servizi, delle stampe e de' rifornimenti di ogni genere. L'altro giorno lessi in una rivista che a gran fatica l'assegnò di una biblioteca di Bologna era stato portato da 15.000 lire a 21 mila! E nella stessa proporzione si è provveduto alle altre biblioteche pubbliche, per quanto abbastanza rare in Italia, specie nel Mezzogiorno.

Nè vi è da meravigliarsi, se, dato ciò, vi si incontra ogni disagio: qualche volta si stenta a trovare un calamaio, non dico una penna! E bisognerebbe cominciare dal costruire edifici adatti a biblioteche. Per ora non ve n'è neppur uno! Che dire dei laboratori, degli istituti scientifici?

In questi giorni mi è accaduto di andare all'Orto Botanico di Roma che avrebbe dovuto e

potuto essere il giardino di acclimatazione, servendo per tanti scopi di ordine scientifico e pratico, utilizzabili nei rimboschimenti e nella cultura delle piante medicinali che dovrebbero costituire un argomento di tanta importanza anche per il Ministero dell'economia nazionale; ebbene quell'Orto ha una dotazione di 80 mila lire e ne spende 25 mila solo per riscaldamento delle serre.

CORBINO. Ci sono i mezzi per lavorare; non esageriamo!

CICCOTTI. Riviste tecniche americane si occupano in questi giorni della scoperta di un italiano che avrebbe trovato un modo lungamente e invano cercato anche all'estero, di eliminare il movimento di vibrazione delle navi; cosa che, se attuata in Italia, oltre a vari altri vantaggi, porterebbe anche quello di mettere la marina italiana dei trasporti, che deve sostenere tante forme di concorrenza, in condizioni di sostenerla più favorevolmente.

Ebbene, quell'inventore ha comunicato il suo ritrovato al Ministero della marina; se ne è fatta l'esperienza nell'arsenale della Spezia; si è avuta una relazione che è stata favorevole: ma, quando si è trattato di affrontare, per farne una pratica applicazione di saggio, una spesa di 200 mila lire, si è detto che non si poteva sostenere questa spesa.

Io ho accennato a tutte queste cose a titolo di esempio per indicare, con conseguenza più generale, quanto si potrebbe fare di attualmente utile con una parte sola del molto che occorrerà spendere per i ben discutibili vantaggi dell'Accademia d'Italia. E vi ho accennato pure perchè più di una volta ho inteso esprimere da persone che vorrebbero render noti reali bisogni e possibili risorse del paese, il desiderio di additarli all'on. Mussolini. Perchè certamente (lo dico io, battezzato schematicamente suo avversario politico, e oppositore sistematico; e sistematico non sono solo perchè mi accade di oppormi spesso a proposte non buone del Governo, diviso come sono da discrepanze di metodi) se potessero parlare con lui (si suppone che egli ignori queste cose), egli potrebbe giovare nello sviluppo, sicuramente da lui desiderato, delle energie nazionali.

Indubbiamente, rispetto alla moltitudine di bisogni, e di compiti, vi è mancanza di mezzi. E se — mi riferisco solo a pochi esempi — è que-

sto un momento in cui le biblioteche stanno decadendo, e in modo che non si potranno più riempire le lacune e emendarne i difetti perchè col passare del tempo è impossibile completare certe collezioni: se è questo un momento in cui i laboratori, i gabinetti, domandano un aiuto per concorrere non solo al progresso della scienza, ma anche per dare aiuto a questa economia italiana che tutti vogliamo far risorgere; domando come sia giustificabile che per un'idea, mi permettano di dire aerea, vaporosa, inde terminata, come questa che domina nell'articolo 2 del decreto-legge, si debba e si possa spendere, oggi, una somma di dieci, di venti, forse di trenta milioni; quando tutto suggerirebbe per le biblioteche, come per gl'Istituti, di riunire e coordinare, senza moltiplicare enti senza necessità e sperdere nella molteplicità quello che si potrebbe invece guadagnare con l'unificazione e l'integrazione.

Che, se si dice che di tale unità di direttive dovrebbe divenire organo la nuova Accademia, non so vedere come e perchè e in quanto — nella parte in cui ciò è praticamente e presuntivamente possibile — potrebbe far ciò meglio dell'organo esecutivo, del Ministero dell'istruzione, un consesso d'indole maldefinita che, come parecchi altri simili, potrebbe andare a finire soprattutto in canonicati e prebende.

Che autorità e che campo di azione e quali poteri e funzioni possono avere ed esplicare quelli che saranno investiti di questo grado accademico di fronte a quelle che sono, o funzioni di organi dello Stato, o energie della vita civile e delle attività individuali che non vi si possono subordinare?

Ecco perchè, mi duole di non potere dare il mio voto a questo progetto di legge. E non lo darò. Ed ho voluto dichiararlo, tanto più che organi e ambienti, i quali assumono, foss'anche a torto di esprimere il pensiero del Governo, e magari — altra pretensione — di dominarlo, deplorano parecchie volte che nelle urne delle votazioni del Senato si trovino delle palle nere senza che si sia dichiarato perchè si dava voto contrario.

Io non so quante palle nere si troveranno quando si verrà alla votazione di questo progetto di legge, palle nere anche date da non accademici e da non candidati all'Accademia. E non pretendo interpretare il pensiero degli

altri. Ma, per il sentimento del benessere nazionale e de' maggiori interessi nazionali ne' quali ho fede e di cui mi preoccupo; per il senso che ho della sincerità della vita politica; ho voluto dichiarare perchè non darò il mio voto favorevole a questo progetto di legge.

GENTILE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, *relatore*. Onorevoli Senatori. Degli oratori che hanno parlato sul presente disegno di legge, mi pare soltanto l'on. Ciccotti abbia fatto un discorso di opposizione al disegno stesso; ma debbo confessare che, pur essendomi sforzato di seguirlo attraverso tutte le varie divagazioni, in cui egli si è diffuso, non sono riuscito a rendermi conto dei motivi che lo inducono alla opposizione. Molte delle cose che egli ci ha dette, erano scritte già nella mia relazione a conforto del disegno di legge, contro di cui egli ha inteso parlare. E dirò anzi che tutti gli svariati argomenti che ha creduto dover toccare, quasi che oggi fosse in discussione il bilancio generale dell'istruzione pubblica, indicando e lamentando le grandi lacune e i gravi bisogni che travagliano oggi in Italia tutti gli organi degli studi, sono, a mio avviso, altrettanti argomenti in favore della presente legge. La quale infine non fa che promettere e garantire agli studi italiani nuovi e cospicui sussidii. Si argomenta facilmente dal contenuto della stessa legge; è in modo esplicito assicurato dalla Relazione con cui essa è stata presentata al Senato; al nostro Ufficio centrale è stato formalmente confermato in una speciale comunicazione che esso ricevette da parte del Capo del Governo. Saranno mezzi larghi e adeguati ai fini assegnati alla nuova Accademia, che dovrà giovare in vantaggio di tutte le istituzioni, onde si promuove o si può promuovere il movimento intellettuale della Nazione: in vantaggio delle scuole, delle biblioteche, delle grandi iniziative scientifiche o artistiche, che han bisogno dell'interessamento o del favore dello Stato, comprese quelle vaste pubblicazioni che il Ciccotti rammentava come il vanto delle più illustri accademie straniere; e in vantaggio delle attuali accademie italiane, che il nuovo istituto non mira a soppiantare, ma soltanto ad aiutare in ragione dei mezzi che il Governo attraverso la nuova Accademia

vuol destinare agli studi italiani e della competenza che a questa Accademia intende pur conferire. Senza, per altro, limitare o come che sia, ferire l'autonomia delle Accademie già esistenti, la quale, secondo quanto dispone il disegno di legge, rimarrà intera e perfetta.

Non veggo pertanto la ragione per cui il senatore Ciccotti si preoccupa di non so quale dittatura intellettuale, che verrebbe attribuita alla Reale Accademia d'Italia. Nessuna dittatura. Ed io sono interamente d'accordo col collega Ciccotti che la dittatura intellettuale è un controsenso; e che nel campo degli studi, della scienza, del pensiero non si vive se non di libertà e di autonomia. Ma nella legge in discussione non vedo parola che minacci nominamente questi principii.

Nell'art. 2, è detto che l'Accademia deve *promuovere* e *coordinare* il movimento intellettuale italiano: due parole di perfetto conio italiano, di cui credo possa esser soddisfatta anche la scrupolosa coscienza dell'on. Garofalo; e di chiaro significato, e perfettamente conformi, per che quel chiedono alla futura accademia, ai sani principii invocati dall'onorevole Ciccotti contro la temuta dittatura. Giacchè, se è vero che ogni iniziativa di cultura, ogni idea, e insomma quel che si dice movimento intellettuale non sorge per imposizione o proposito, è pur vero ed evidente che non si può nè promuovere nè coordinare quel che già non ci sia, e possa perciò, pel suo più felice sviluppo e miglior rendimento, esser soltanto messo in condizioni di esistenza e di vita più favorevoli. Questo può fare un istituto o una legge; a questo si mira con l'istituzione della nuova Accademia.

L'on. Ciccotti fa il viso dell'arme a questa legge...

CICCOTTI. Ho parlato con grande tranquillità...

GENTILE, *relatore* ...perchè la trova vaga, indeterminata, e in questa indeterminatezza minacciosa dell'avvenire delle altre accademie italiane, delle quali io non ho capito se e quanto egli sia contento. — Perchè, egli s'è domandato, perchè non limitarsi a coordinare le attività delle accademie che già abbiamo? — Ma come? Se è proprio questo l'ufficio dell'accademia, che intanto Ella non vuole? Se crede che le attuali accademie ab-

bian bisogno di coordinazione, voti dunque per la presente legge, la quale riconoscendo come altamente benemerite degli studi le accademie italiane esistenti, mira soltanto a integrarne i lavori e coordinarli.

Ecco perchè dicevo di non vedere per qual motivo l'onorevole collega Ciccotti non si senta di aderire al concetto a cui s'è ispirato il decreto, che oggi si propone al Senato di convertire in legge.

Egli ci ha detto: le accademie sorsero quando anche nel lavoro intellettuale si sentì il bisogno di associare gli sforzi dei vari individui. Ma questo scopo si credè più tardi di meglio conseguire con le università; e il lavoro delle accademie passò a queste e la ragione d'essere delle accademie venne meno. — Ora io mi permetto di osservare all'on. Ciccotti, che è quell'illustre storico che i colleghi sanno, che è accaduto proprio il contrario di quel che egli ci ha detto. Le università sono istituzioni anteriori di parecchi secoli alle accademie; e quando queste nacquero, per opera degli umanisti, rappresentarono nella storia della cultura un reale progresso, che non è contestabile.

D'altra parte lo stesso on. Ciccotti ha creduto di richiamare alla memoria del Senato le benemerite delle accademie anche in età posteriore a quella in cui la direzione del lavoro scientifico sarebbe passata alle università: non soltanto delle italiane, sulle quali ha creduto di sorvolare, ma delle straniere, per merito delle quali si son potute avere grandi collezioni rese possibili dalla disciplina che strinse più generazioni di studiosi intorno a un comune programma con un regolamento comune. S'è affrettato bensì a ricordare che l'Italia deve allo sforzo d'un solo, del gran Muratori, la maggiore raccolta di fonti storiche che essa possiede; e che parimenti alla volontà tenace d'un solo, il rimpianto Fiorini, deve pur la ristampa coraggiosamente iniziata e felicemente proseguita dei *Rerum Italicarum scriptores*. Ma poichè è entrato in questa materia, non so perchè non abbia pure ricordato la raccolta parallela a quella muratoriana che da quarant'anni vien pubblicando con grande onore e utilità degli studi l'Istituto Storico Italiano (che è una sorta d'accademia), al quale lo stesso Fiorini riconobbe da ultimo l'opportunità di associare l'opera

propria, e al quale, morto il Fiorini, è affidata pure la continuazione della grande ristampa, che esso condurrà certamente a termine attirando a sè, coordinando e indirizzando il lavoro di un gran numero di studiosi.

In conclusione, l'on. Ciccotti non ci ha detto perchè l'istituzione della nuova Accademia non possa riuscire utile a quegli studi, a difesa dei quali egli pure ha parlato. Certo, la nuova istituzione non toglie, ma aggiunge alla dotazione assegnata dallo Stato agli studi nazionali. E di questa dotazione soltanto una parte, e non la maggiore, è riservata a personale indennità degli accademici. Che non sarà la parte per cui il Senato potrà dire che si faccia uso non buono del pubblico denaro, o si distraggano dai loro fini i mezzi assegnati alla vita intellettuale della Nazione. Il Senato, che ha dato prova sempre di sapere altamente pregiare i valori superiori dell'intelligenza, e con squisita delicatezza valutare quel che debba la Nazione al complesso di tutte le sue energie, ma particolarmente di quelle ond'essa spiritualmente si regge ed avanza, riconosce che è ben impiegato tutto quello che degnamente serve a premiare chi più onora il Paese nel pensiero e nell'arte, ossia nel campo in cui, in fine, tutti i popoli commisurano le loro forze.

E passo agli altri oratori. E dico subito che delle raccomandazioni fatte dagli onorevoli Rajna, Crispolti e Garofalo, l'Ufficio centrale riconosce il giusto fondamento, e le fa proprie; e confida che quando il Governo provvederà con lo statuto a determinare in tutti i necessari particolari i modi e i mezzi dell'ordinamento e dell'opera dell'Accademia, ora solo in generale definiti nell'art. 2 della legge, le terrà presenti. Lo Statuto darà all'accademia quella precisione e determinatezza di fisionomia, di attribuzioni, di programma, che potrà dissipare alcuni dubbi, che nella presente discussione sono stati oggi esposti al Senato.

Ma quelli che il venerando collega Rajna, ha con quella sua cura meticolosa, derivati dal confronto con Accademie d'altre Nazioni, credo possano fin d'ora esser dissipati se si considera (la considerazione è molto semplice e ovvia) che non c'è ragione d'istituire il confronto. La Reale Accademia d'Italia, non si propone di essere e non dovrà essere nè

l'Istituto di Francia, nè l'*Académie Française*. All'*Institut* corrispondono in Italia le varie accademie reali esistenti, ripartite in classi speciali, e soprattutto la Regia Accademia dei Lincei (Accademia nazionale). Le quali si vogliono conservare, e saranno conservate. Quanto all'*Académie*, essa ha bensì un compito speciale nel vocabolario; e già l'on. Garofalo, come il Senato ha udito, si augura di veder destinata una prima classe o sezione della futura accademia italiana allo studio e alla custodia della pura lingua nazionale. È io per questa parte, poichè anche il senatore Rajna non ha mancato di rivolgere un mesto pensiero a un'accademia illustre d'Italia, che già ebbe tale ufficio e fu anzi nelle sue origini modello all'*Académie*, non posso non fare una precisa dichiarazione. La quale è affatto contraria (non dispiaccia al collega Garofalo questa franchezza) ai compiti auspicati dal senatore Garofalo per la nuova Accademia italiana. La quale se dev'essere, com'è nel nostro pensiero, l'Accademia di questa nuova Italia, che ha coscienza di avere innanzi a sè l'avvenire, deve farla finita con le idee e le tradizioni e le usanze che han fatto il loro tempo, e ci ricordano i secoli, in cui l'Italia si guardava oziosa in seno e si appagava del culto di alcuni vani idoli nazionali. Come questo della lingua, da preservare dalle novità, da custodire intatta nella purezza antica, quale ci vien tramandata dagli scrittori approvati. È tempo che gl'italiani non si diano più tanta pena per la loro lingua! È tempo che tutti sappiano che non c'è lingua che serva agli scrittori o suoni sulla bocca di uomini vivi, che hanno un loro pensiero, una loro passione, un'anima, e non sia sempre nuova, sempre originale, anche se sembri quella dei padri e degli antichi! Sì, ci sono stati scrittori, che si facevano scrupolo di parlare a modo loro: ma si chiamavano p. e. Basilio Puoti, per fare un nome che lo stesso senatore Garofalo ha menzionato. — Con che, s'intende, non voglio fare l'elogio dei neologismi e dei barbarismi. È questione di buon gusto, non di vocabolario.

La nuova Accademia si giustifica come l'organo di un nuovo movimento spirituale. Nuovo movimento! — Ma c'è questo nuovo movimento? e dov'è? Dove sono le sue manifestazioni (opere d'arte, sistemi)? — Do-

mande che, appunto perchè siamo all'inizio di un moto spirituale, non possono avere quelle precise risposte che gli avversari aspettano con un mezzo sorriso a fior di labbra. Quando potremo fare la storia che si desidera, questo movimento sarà esaurito. La presente crisi della coscienza italiana è un'esperienza. La quale, onorevoli senatori, non è l'esperienza di un partito, e tanto meno di alcuni pochi individui: è un'esperienza della grandissima maggioranza degli italiani; una esperienza nazionale. È la nuova situazione spirituale che spiega l'origine della nuova Accademia. Ed è troppo naturale, e stavo per dire troppo giusto, che non si persuada della necessità della istituzione chi non ha occhi o non ha animo per accorgersi di quella nuova situazione.

Quando si fondò dai conversevoli letterati di Firenze, sul finire del Cinquecento, l'Accademia della Crusca, l'Italia era (almeno a Firenze) stanca e spossata delle sue grandi creazioni letterarie, e rivolta quindi con la riflessione alla filologia e allo studio analitico della forma di quelle creazioni. Non c'erano più scrittori, e vennero i grammatici. Non potendo più fare, si rivedeva il già fatto. Alla sintesi dello spirito succedeva l'analisi, che tende sempre al meccanismo. Non si negherà ogni merito alla Crusca, poichè anche il vocabolario, quando si fa, e quando si fa bene, serve: ma l'Italia, per fortuna, è uscita da quella stasi e la Crusca non interessa più come una volta. L'Accademia del Cimento sorse nel secolo appresso perchè c'era stato Galileo, c'erano stati i suoi scolari, e uno stesso spirito, la stessa passione della ricerca e dell'esperimento li accomunava e stringeva in un lavoro comune. A Firenze il Cimento, e a Roma i Lincei: due accademie gloriose, ma cadute entrambe quando la scuola galileiana decadde e tramontò. Le Relazioni del Governo, con cui è stata presentata questa legge ai due rami del Parlamento, prendono le mosse dal fatto nuovo, che lo storico on. Ciccotti, non vorrà negare. Si chiami rivoluzione o come altrimenti si vuole: è una nuova realtà spirituale che cerca la sua via. E nessuna meraviglia, on. Ciccotti, se ha ancora del vago e indeterminato. La vita, quando si sveglia, ed è nel maggior vigore delle sue energie, e più promette...

CICCOTTI. Non tollera la camicia di forza!

GENTILE, *relatore*, ...non è ancora determinata, e non ha dato quei risultati, da cui potrà esser definita.

L'art. 2 della legge, ordinando l'Accademia a promuovere e coordinare il movimento intellettuale italiano aggiunge: «conservando puro il carattere nazionale, secondo il genio e le tradizioni della stirpe». Parole che possono suonare come semplici parole per gli animi non disposti. Parole tante volte ripetute, abusate e logore per l'uso e per l'abuso. Ma ben chiare per la grandissima maggioranza degli italiani d'oggi. E con ciò credo di aver risposto a una domanda di chiarimenti rivoltami in proposito dall'onorevole senatore Vitelli. Al quale non ho nessuna difficoltà a rispondere che anche le accademie italiane esistenti si sono sempre ricordate di essere italiane; ma aggiungo pure senza esitazione che c'è modo e modo di ricordarsene, e che il modo in cui l'italianità del pensiero italiano dovrà esser tenuta presente dalla nuova accademia potrà essere anche un modo nuovo se diventerà un criterio fondamentale ispiratore: di quelli che possono informare tutta l'attività di un'accademia, come possono informare tutta l'attività di un individuo.

Che se il senatore Vitelli desidera qualche cosa di ben preciso e quasi tangibile che stabilisca una differenza tra la nuova Accademia e le altre, lo prego di avvertire un carattere del nuovo istituto, che è stato passato sotto silenzio in tutta questa discussione. La Reale Accademia d'Italia, a differenza di quante finora ne abbiamo avute, abbraccia nel suo ambito non soltanto le scienze, ma anche le arti. Troppe volte abbiamo dovuto sentire che gli stessi nostri scrittori più insigni (e non parliamo degli artisti, che ne furono sempre esclusi) se han potuto varcare la soglia delle accademie, in cui la Nazione radunava le sue maggiori intelligenze, lo hanno potuto, quei pochi almeno che han potuto, pel fatto che essi non erano soltanto poeti o scrittori, sia pure di valore grandissimo, ma erano anche studiosi di poesia, di letteratura, storici, e perciò in certo tempo anch'essi scienziati. La Reale Accademia d'Italia raccoglierà nel suo fuoco tutti i raggi più luminosi dell'intelligenza nazionale. E in questo senso

sarà la prima grande Accademia veramente nazionale, che abbia mai avuto l'Italia.

Accademia della Nazione, che ha nello Stato la sua forma praticamente più alta e la sua forza più potente. Il senatore Crispolti, secondo l'interpretazione che, forse per una delle solite maliziose piacevolezze di cui ama compiacersi, ha fatto del suo discorso il senatore Vitelli, desidererebbe aperta la Accademia d'Italia anche ai cultori degli studi teologici. E qui il senatore Vitelli ha ricordato le vecchie facoltà di teologia soppresse nelle Università italiane cinquant'anni fa, e chiamato al paragone le fiorenti scuole teologiche delle Università germaniche; e ha chiesto, mi pare, che accademia e università aprano le porte alla teologia. Voti non accettabili per un ordine di considerazioni, che mi limiterò ad accennare con la massima discrezione. Basta infatti avvertire che il paragone tante volte tentato in questa materia tra i paesi protestanti e l'Italia è impossibile appunto perchè l'Italia non è protestante. L'Università tedesca rispecchia la cultura e la storia tedesca; dove lo stesso cattolicesimo ha caratteri diversi che nei paesi cattolici; e gli studi teologici traggono nelle Università protestanti e nelle stesse cattoliche incentivo e alimento dalla natura dei rapporti tra Stato e Chiesa e dagli atteggiamenti della coscienza religiosa nazionale. Rapporti e atteggiamenti che non ci sono e non ci potranno mai essere in Italia. Dove perciò queste materie rimangono e devono rimanere esclusivo dominio della Chiesa.

Io non voglio più oltre tediare il Senato. Voglio finire con l'osservazione con cui comincia la mia relazione: motivo principale, per cui il vostro Ufficio Centrale vi propone di dare il vostro suffragio all'istituzione della Reale Accademia d'Italia. Onorevoli senatori, questa Accademia è un atto di fede. Istituen-dola, l'Italia afferma il risveglio della sua coscienza, delle sue energie interiori, promessa di una vita intellettuale degna della grande potenza che l'Italia vuol essere e sarà, e a questa vita appresta il suo organo supremo (*Vivi e generali applausi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 117, che reca miglioramenti economici agli insegnanti dei Regi istituti nautici » (N. 388).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1926, n. 117, che reca miglioramenti economici agli insegnanti dei Regi istituti nautici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di dar lettura dell'articolo unico.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 117, che reca miglioramenti economici agli insegnanti dei Regi istituti nautici.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 117.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le sue successive modificazioni;

Veduto il Regio decreto-legge 2 luglio 1925, n. 1304;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro *ad interim* per la marina, Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici del personale direttivo ed insegnante dei Regi istituti nautici, di cui alla tabella n. 78 dell'allegato secondo al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono sostituiti da quelli di cui alla tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Resta modificata in conformità la tabella di

classificazione per gradi del personale medesimo, stabilita con l'allegato I al predetto Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

I professori ordinari conseguono la promozione alla seconda classe dopo otto anni di permanenza nella terza e la promozione alla prima classe dopo otto anni di permanenza nella seconda.

Art. 3.

I capi d'istituto di seconda classe hanno il trattamento economico che sarebbe loro spettato se fossero rimasti professori, in quanto sia più favorevole di quello che spetterebbe loro in base all'anzianità di capi di istituto.

Art. 4.

All'atto dell'applicazione del presente decreto i professori ordinari, nonchè i presidi

di seconda classe, verranno collocati nel grado e con lo stipendio che loro compete, giusta le norme dei precedenti articoli 2 e 3, tenuto altresì conto delle abbreviazioni già conseguite per la maturazione degli aumenti periodici.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto il quale entrerà in vigore il 1° gennaio 1926, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
VOLPI.

TABELLA.

*Ruoli organici del personale direttivo ed insegnante
dei Regi istituti nautici.*

(Gruppo A).

Grado		Nam. dei posti
6°	Capi d'istituto di 1ª classe	} 17
7°	Capi d'istituto di 2ª classe	
7°	Professori ordinari di 1ª classe	} 169
8°	Professori ordinari di 2ª classe	
9°	Professori ordinari di 3ª classe	
10°	Professori straordinari	

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro ad interim per la marina:

MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze:

VOLPI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rajna.

RAJNA. Onorevoli colleghi, a proposito di questo disegno di conversione in legge mi richiamo a quello che ebbi a dire il 19 dicembre riguardo ad un altro di cui fui relatore; vedo cioè con soddisfazione che è stata resa giustizia a certi insegnanti, che erano rimasti esclusi dai miglioramenti concessi alla generalità della classe. Io manifestai la fiducia che quello che è stato fatto per gli insegnanti degli Istituti nautici sia fatto prossimamente per quelli degli Educatori femminili.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919 n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra, nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante la occupazione medesima da persone diverse dai notari » (N. 5-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919 n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra, nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante la occupazione medesima da persone diverse dai notari ».

Domandò all'onorevole ministro della giustizia e per gli affari di culto se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale all'art. 7 del decreto-legge.

ROCCO, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Bellini di dar lettura dell'art. 7 del decreto nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

BELLINI, *segretario*, legge:

Art. 7. — È riconosciuta validità ai testamenti che durante l'occupazione nemica, e sino alla data della avvenuta riattivazione del servizio notarile nel rispettivo distretto, siano stati ricevuti in iscritto dai sindaci dei comuni o da chi ne faceva le veci, da altri cittadini italiani incaricati di pubblici uffici, da ministri del culto o da persone notabili dei luoghi anche senza la presenza dei testimoni, purchè sottoscritti dal testatore e dal ricevente e nel solo caso che la morte del testatore sia già avvenuta prima del 7 agosto 1919.

Dovranno tali testamenti, a cura di coloro che li riceveranno, o in mancanza di essi, da chi ne sia detentore, essere depositati nel competente archivio distrettuale o sussidiario entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, a meno che fossero già stati pubblicati in conformità degli articoli 912 e seguenti del Codice civile.

Fra i detentori menzionati nel precedente capoverso sono compresi gli uffici pubblici, ai quali i testamenti fossero stati consegnati per custodia.

I testamenti, per i quali non si verificano le condizioni stabilite nella prima parte di questo articolo, sono nulli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'art. 7 di questo disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

RAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Onorevoli colleghi, ho chiesto la parola non per parlare di atti notarili ma per una semplice dichiarazione: ho visto che il nostro caro collega on. Polacco è relatore di questo disegno di legge e ha scritto di recente la diligente relazione e perciò io non voglio fare altro che rallegrarmi che egli — ritornato ai nostri lavori — sia uscito felicemente dalla malattia grave sofferta, e fargli l'augurio di una completa guarigione a nome di tutti i colleghi che lo stimano, e lo onorano per le virtù sue. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Sicuro di interpretare il sentimento unanime dei colleghi, mi associo, a nome del Senato, ai voti espressi dal senatore Rava per la salute del nostro amato collega Polacco. (*Approvazioni*).

ROCCO, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Questo disegno di legge, onorevoli senatori, è nato molto disgraziato; è un disegno di legge del quale si è già occupato il Senato durante il corso della 25 e della 26ª legislatura ed anche della presente. Tutte le altre volte il disegno di legge è decaduto per la chiusura dei lavori parlamentari, questa volta siamo riusciti, dopo averlo fatto approvare dal Senato, a farlo approvare anche dalla Camera, che però vi ha introdotto un emendamento all'art. 7, con cui si riconosce la validità dei testamenti fatti durante il periodo della occupazione nemica anche se non sottoscritti, purchè fatti davanti a due testimoni. La Commissione del Senato non lo accetta tale emendamento; di modo che, il disegno di legge approvato dalla Camera, viene nuovamente emendato e dovrà nuovamente tornare alla Camera. Siamo in presenza di un piccolo conflitto fra i due rami del Parlamento, su materia però di non grave importanza. Ond'è che io lascio al senno del Senato di giudicare se sia il caso di insistere o no.

LAGASI, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI, *dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto la parola, nella mia qualità di segretario dello Ufficio centrale, in mancanza del Presidente relatore on. Polacco, al quale mando, associandomi al voto dell'on. Rava, i più fervidi auguri per una sollecita e completa guarigione.

Come ha detto l'onorevole ministro, questo disegno di legge ritorna al Senato per la quarta volta. L'Ufficio centrale nella legislatura 24ª, propose un emendamento pressochè uguale a quello cui ha accennato l'onorevole ministro. Il Senato per l'opposizione, specialmente dell'onorevole ministro del tempo, non accettò l'emendamento, ritenendo che fosse pericoloso per il buon regime delle successioni. Ritornò per una seconda e per una terza volta poi al Senato, che mantenne il suo pensiero e lo riconfermò con una ripetuta votazione.

Il disegno di legge, fu dalla Camera nel 3 giugno 1925, emendato, secondo era stato proposto dall'Ufficio centrale. Il Senato, è stato

poi richiamato ad esaminare il disegno di legge, e l'emendamento che era stato proposto dalla Camera dei deputati. Il vostro Ufficio centrale ritiene che questo emendamento non debba essere accettato e, con la relazione che è stata presentata, come ho detto, dall'onorevole Polacco, esorta i colleghi a votare come hanno già altra volta votato. Le ragioni principali sono due: prima di tutto lo stato di fatto creatosi nel lungo periodo di tempo decorso dal 1919, epoca in cui fu emanato il decreto, ad oggi che ha assestate le condizioni delle famiglie secondo le disposizioni che regolano le successioni « *ab intestato* ».

L'accettare poi l'emendamento vorrebbe dire sconvolgere di nuovo tutto l'ordine familiare. Ma c'è qualche cosa di più. Approvare questo emendamento vorrebbe dire applicare questa legge con effetto retroattivo. Quali siano le conseguenze di un emendamento di questo genere, quando fosse approvato dal Senato, lascio ai senatori il giudicare e spero quindi che l'onorevole Guardasigilli sarà d'accordo con l'Ufficio centrale, e che il Senato lo vorrà seguire.

Il pensiero dell'Ufficio centrale, espresso nella relazione dell'on. Polacco, conclude invitando il Senato di conformare il voto odierno ai suoi voti precedenti.

L'autorità di chi ha proposto questa soluzione è così grande che io non aggiungo parola per avvalorarla.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. La differenza sta nel 1º capoverso. La Camera ha introdotto il seguente capoverso che mi permetto leggere al Senato, per la precisione. Aggiungere dopo il 1º comma: « I testamenti ricevuti dai sindaci dei comuni o da chi ne faceva le veci, da altri cittadini italiani incaricati di pubblici uffici o da ministri del culto nelle circostanze indicate nella prima parte di questo articolo sono validi anche senza la sottoscrizione del testatore, purchè essi siano stati ricevuti alla presenza di due testimoni d'età superiore ad anni 16 e sia fatta menzione della causa per cui non si è adempiuto alla formalità della sottoscrizione ».

Il mutamento in sè non è grave. È una aggiunta di una portata piuttosto limitata, perchè si ammette la validità del testamento anche senza la sottoscrizione, purchè il testamento sia stato ricevuto alla presenza di due testimoni di età superiore ai 16 anni e si sia indicata la ragione per cui non si è adempiuto alla formalità della sottoscrizione. Ma è chiaro che vi devono essere delle questioni in corso che potranno essere risolte in un senso o nell'altro o seconda del testo della legge. Immagino che vi sia qualche causa pendente, circa la validità dei testamenti non sottoscritti.

LAGASI. Anzi è per evitare che ci siano delle cause!

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Del resto io mi rimetto al Senato. La Camera dei deputati e la sua Commissione insistè moltissimo per la inserzione di questo comma e io non riuscii a convincere il relatore a rinunciare, nella speranza che il Senato, per la scarsa importanza della modificazione, potesse accettarla. Ma se il Senato crede, il disegno di legge, o meglio l'art. 7 sarà riesaminato dalla Camera che, voglio sperare, non insisterà nell'emendamento.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'art. 7 del decreto legge, secondo il testo proposto dall'Ufficio centrale.

I senatori che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del regio decreto 30 agosto 1925 n. 1621 relativo agli atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel regno » (N. 279-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1925, n. 1621, relativo agli atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno ».

Invito l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di Culto a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dell'Ufficio centrale.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole segretario Bellini di dar lettura del disegno di legge sul testo dell'Ufficio centrale.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 30 agosto 1925, n. 1621, relativo agli atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Non si può procedere al sequestro o pignoramento ed, in genere, ad atti esecutivi su beni mobili od immobili, navi, crediti, titoli, valori e ogni altra cosa spettante ad uno Stato estero, senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.

Le procedure in corso non possono essere proseguite senza la detta autorizzazione.

Le disposizioni suddette si applicano soltanto a quegli Stati, che ammettono la reciprocità, la quale deve essere dichiarata con decreto del Ministro.

Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l'autorizzazione non è ammesso ricorso nè in via giudiziaria, nè in via amministrativa.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla Regia nave *Savoia*, addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

ROCCO

VOLPI

BELLUZZO.

V. — *Il guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 22 febbraio 1917, n. 261, 26 aprile 1917, n. 696 e 28 marzo 1919, n. 454; nonchè dei Regi decreti 3 febbraio 1921, n. 128 e 1° febbraio 1922, n. 166, concernenti provvedimenti straordinari per la migliore utilizzazione dei combustibili fossili nazionali, per la fabbricazione di agglomerati e per gli impianti e l'esercizio di stabilimenti destinati alla gassificazione e alla distillazione di ligniti o torbe e alla produzione di energia termica, meccanica ed elettrica » (369).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 22 febbraio 1917, n. 261, 26 aprile 1917, n. 696 e 28 marzo 1919, n. 454; nonchè dei Regi decreti 3 febbraio 1921, n. 128 e 1° febbraio 1922, n. 166, concernenti provvedimenti straordinari per la migliore utilizzazione dei combustibili fossili nazionali, per la fabbricazione di agglomerati e per gli impianti e l'esercizio di stabilimenti destinati alla gassificazione e alla di-

stillazione di ligniti o torbe e alla produzione di energia termica, meccanica ed elettrica ».

Prego il senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i decreti luogotenenziali in data 22 febbraio 1917, n. 261, e 26 aprile 1917, n. 696, 28 marzo 1919, n. 454, ed i decreti Reali 3 febbraio 1921, n. 128, e 1° febbraio 1922, n. 166, decreti tutti recanti provvedimenti per la migliore utilizzazione dei combustibili nazionali nelle sue diverse forme e per la produzione, mediante detti combustibili, e la distribuzione di energia elettrica, meccanica e termica.

ALLEGATO N. 1.

Decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro, dell'agricoltura e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Comitato istituito con decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35, è concessa ogni necessaria facoltà per provvedere direttamente, anche in via di requisizione con le norme e con tutti gli effetti previsti dai decreti 22 aprile 1915, n. 506, 30 ottobre 1915, n. 1570, 6 gennaio 1916, n. 43, e 4 febbraio 1917, n. 204, e del presente decreto, a quanto occorre per la pronta intensificazione della produzione e per la migliore utilizzazione dei combustibili nazionali, nonchè per la fabbricazione di agglomerati con impiego dei combustibili stessi.

Le cose, i beni, gli impianti, i mezzi d'opera e di trasporto acquistati, noleggiati, requisiti o comunque destinati per tali finalità, non possono essere distratti dalla destinazione loro senza l'espresso consentimento del Comitato.

Le disposizioni degli articoli 9, 10, 12, 14, 15 e 18 del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35, si applicano per la produzione e utilizzazione di qualunque specie di combustibili nazionali.

Art. 2.

Le ordinanze emesse dal Comitato agli effetti dell'art. 9, comma b), del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35, e indipendentemente dal comma c) dell'articolo stesso, per ingiungere a qualunque produttore o detentore di combustibili nazionali, di vendere a un determinato acquirente determinati quantitativi di combustibili, in termini prefissi ed a prezzi concordati o da stabilire a norma dell'art. 15 del citato decreto, debbono essere eseguite con preferenza all'adempimento di qualsiasi altra obbligazione.

Art. 3.

Nei casi previsti dall'art. 5 del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35, quando la proprietà sia contestata o non si conoscano o non risiedano in Italia il proprietario od i proprietari dei fondi in cui il giacimento si trova, o s'ignori la residenza loro, l'invito è fatto al possessore od ai possessori dei fondi stessi.

Quando i proprietari od i possessori sono molto numerosi il Comitato procede agli inviti mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affissione all'albo pretorio dei comuni nel cui territorio si trovano i fondi.

In tutti i casi nei quali da qualsiasi legge, decreto, regolamento od atto sieno prescritte pubblicazioni o notifiche o siano fissati termini anche se per opposizioni, il Comitato stabilisce forme rapide di pubblicazione e di notifica e termini corrispondenti all'urgenza di provvedere.

I sequestri e le contestazioni sulle proprietà dei fondi delle miniere, delle torbiere e delle fabbriche di combustibili nazionali, le morti ed i fallimenti dei titolari, anche se anteriori al

presente decreto, non possono comunque impedire o ritardare l'esercizio delle attribuzioni tutte spettanti al Comitato.

Art. 4.

Il Comitato, nel caso in cui provveda direttamente alla coltivazione di una miniera revocata, è tenuto soltanto a versare alla Cassa depositi e prestiti a garanzia dei terzi ed a disposizione dell'antico concessionario o di chi vi abbia diritto la somma corrispondente al valore della parte degli impianti e dei macchinari considerati pertinenze della miniera, in quanto utilizzabili, oppure un canone mensile per tutta la durata dell'esercizio in corrispettivo dell'uso degli impianti e macchinari stessi.

Quando l'accordo non sia possibile, la determinazione del valore o del canone è fatta provvisoriamente dal Comitato salvo l'arbitrato a norma dell'art. 15 del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35.

In caso di requisizione d'una miniera o torbiera il compenso spettante al titolare ed agli aventi diritto è determinato a mese in base ai mancati utili mensili calcolati sulla quantità di prodotto effettivamente utilizzato negli ultimi venti mesi di gestione anteriori alla requisizione, ai prezzi effettivamente percepiti in base a regolari contratti ed alle spese sostenute, oltre a un diritto di cava non superiore a lire una la tonnellata utilizzabile, estratta a cura del Comitato e ad un canone per l'uso degli impianti e dei macchinari.

In mancanza d'accordo tale compenso, diritto e canone sono stabiliti con arbitrato a norma dell'art. 15 del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35, e dell'art. 6 del presente decreto.

In tutti i casi di gestione diretta, di esecuzione di ufficio o di requisizione di una miniera, fabbrica o torbiera, la gestione diretta od ordinata dal Comitato è autonoma ed estranea ad ogni passività e ad ogni obbligo di gestioni precedenti.

Art. 5.

Il Comitato ha facoltà:

a) di sospendere temporaneamente, rimuovere e sostituire senza alcun indennizzo,

il personale direttivo e d'esecuzione addetto alla produzione, all'impiego, alla distribuzione ed al consumo dei combustibili nazionali quando si mostri incapace o comunque ostacoli la maggior produzione, l'uso e la migliore utilizzazione dei combustibili stessi ;

b) di determinare e liquidare le indennità ai privati della cui opera si avvalga ;

c) di stabilire premi e di provvedere direttamente a trivellazioni, sostenendone in tutto od in parte la spesa ;

d) di ridurre la durata dei permessi di ricerca esistenti, i quali in ogni caso hann gli effetti di cui all'art. 5 del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35.

Art. 6.

La costituzione del Collegio arbitrale di cui all'art. 2 del decreto luogotenenziale 30 ottobre 1915, n. 1570, ed all'art. 15 del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35, deve essere proposta al Comitato da chi ne abbia diritto entro il perentorio termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, che in nessun caso può essere sospeso.

In tutti i casi il Collegio arbitrale ha la sua sede in Roma.

Art. 7.

I sussidi di cui all'art. 16 del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35, possono essere concessi, su proposta del Comitato, anche quando gli allacciamenti ed i servizi di trasporto sono stabiliti con teleferiche o con elevatori.

Su proposta del Comitato e indipendentemente da ogni altra istruttoria il ministro dei lavori pubblici può concedere agli stessi esercenti di miniere quando assumano l'esecuzione delle relative opere, e con le stesse disposizioni di cui all'art. 8 del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1250, i concorsi e sussidi consentiti dalle leggi vigenti per la costruzione e sistemazione di strade, ponti e pontili.

Art. 8.

Lo stanziamento del capitolo 168 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei la-

vori pubblici per l'esercizio finanziario 1916-17 è aumentato di lire 500,000 contro corrispondente diminuzione dello stanziamento del capitolo 169 del medesimo stato di previsione.

Il Comitato può provvedere alle spese anche con un fondo speciale costituito con le somme provenienti da una aliquota non superiore a lire 2 per tonnellata di lignite, di antracite o di formelle ed a lire 0.50 a tonnellata per gli altri combustibili nazionali, prelevata o venduta a norma dell'art. 9, lettera c) del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35, e dell'art. 2 del presente decreto, con facoltà ai venditori di aumentare d'altrettanto i prezzi concordati o determinati in via arbitrale.

Determinata dal Comitato l'aliquota, le corrispondenti somme sono versate al tesoro in conto corrente.

Ultimata la gestione del Comitato gli eventuali residui restano al tesoro dello Stato.

Per i mandati di anticipazione, per le spese e per gli atti e contratti cui il Comitato provvede valgono le disposizioni stabilite nei Regi decreti 4 agosto 1914, n. 770, 24 gennaio 1915, n. 42, 2 maggio 1915, n. 571, prorogato per la validità con decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1842, nonchè nel decreto luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 43, e nell'art. 11 del decreto luogotenenziale 26 giugno 1915, n. 993.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per avere effetto sino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — BONOMI — CARCANO
RAINERI — MORRONE.

Visto, *il Guardasigilli* : SACCHI.

ALLEGATO N. 2.

Decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 696.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro, di agricoltura, della guerra e dei trasporti delle cui funzioni è incaricato lo stesso ministro proponente ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 12 del Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 35, valgono anche per gli impianti e per l'esercizio di stabilimenti destinati alla gassificazione od alla distillazione di ligniti o di torbe e per l'esercizio di stabilimenti che, dotati d'impianti speciali per l'uso delle torbe, abbiano torbiere insufficienti.

In mancanza di accordo le indennità da corrispondere per l'occupazione provvisoria o definitiva dei giacimenti lignitiferi o delle torbiere occorrenti per l'esercizio degli stabilimenti stessi, sono determinate a norma dell'art. 15 del citato decreto e dell'art. 6 del Nostro decreto 22 febbraio 1917, n. 261.

Art. 2.

Quando in un'opera di bonifica classificata in prima categoria, o in parte di essa avente i caratteri di cui all'art. 6 del Nostro decreto 3 settembre 1916, n. 1250, si riscontri la possibilità di congiungere ai fini della bonifica l'estrazione di combustibili, le imprese di gassificazione o distillazione delle torbe, interessate alla detta estrazione, possono con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, su parere del Comitato istituito con il Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 35, e prescindendo da ogni altra istruttoria, ottenere la concessione di eseguire le opere di

bonifica o di parte di essa bonifica, ferma restando la misura dei contributi dei vari enti chiamati a provvedervi dalle leggi vigenti.

Parimenti con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di agricoltura, può essere accordata alle imprese stesse l'autorizzazione di eseguire opere di bonifica di seconda categoria, con dichiarazione di obbligatorietà nei riguardi degli interessati.

Art. 3.

Nei casi di cui all'art. 14 del Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 35, quando per la costruzione di ferrovie private di 1ª o di 2ª categoria, di binari di raccordo o di tramvie è necessario occupare il suolo stradale, o percorrere tratti di linee ferroviarie o tramviarie esistenti, valgono le disposizioni del comma 1º e 2º dell'articolo 74 e quelle degli articoli 51 e 53 del testo unico di legge 9 maggio 1912, n. 1447.

Le concessioni, autorizzazioni e licenze per il transito dei veicoli a trazione meccanica su strade ordinarie, quando sieno destinati al trasporto di combustibili nazionali, sono accordate dal Comitato.

Art. 4.

Sono soppresse le parole :

a) « per pubblici servizi e per l'esercizio delle bonifiche » nell'art. 9, lettera c) del Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 35 ;

b) « per l'esercizio 1917-18 » nel comma 2º dell'art. 20 del decreto stesso ;

c) « a norma dell'art. 9 lettera c) del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35, e dell'art. 2 del presente decreto » nel comma 2º dell'articolo 8 del Nostro decreto 22 febbraio 1917, n. 261.

Sono sostituite le parole :

a) « dei commi 1º e 2º dell'art. 3 » alle parole « dell'art. 3 comma 2º » nell'art. 7 del Nostro decreto 3 settembre 1916, n. 1250 ;

b) « di cui agli articoli 4, 5 e 13 » alle parole « di cui all'art. 5 » nell'art. 5 lettera d, del Nostro decreto 22 febbraio 1917, n. 261.

Fra i combustibili fossili di cui all'art. 1 del Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 35, sono compresi gli scisti bituminosi, i bitumi e gli asfalti.

Art. 5.

Per le miniere, stabilimenti e fabbriche di combustibili nazionali sono applicabili le disposizioni degli articoli 6 parte 1^a, 20, 24 e 25 del Nostro decreto 22 agosto 1915, n. 1277, indipendentemente dalla dichiarazione di cui all'art. 12 del decreto stesso.

Per tutte indistintamente le miniere, stabilimenti e fabbriche di combustibili nazionali sono esercitate soltanto dal Comitato istituito con Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 35, le attribuzioni demandate ad altri enti ed autorità, sia coi citati articoli, sia con qualsiasi legge, decreto o regolamento.

Nel caso di cui all'articolo 8 lettera c, del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 506, è omessa la dichiarazione della Giunta municipale.

Art. 6.

I prelevamenti di combustibili nazionali da parte del Comitato possono estendersi sino all'intera produzione.

Per la parte di produzione non prelevata, non possono avere esecuzione contratti che non siano interceduti direttamente fra produttori ed esercenti di stabilimenti agricoli o industriali od enti pubblici.

In nessun caso dà luogo a risarcimento di danni il ritardato od il mancato adempimento totale o parziale di obbligazioni, che comunque dipenda dalle disposizioni emanate insindacabilmente dal Comitato, per i prelevamenti, gli ordini di precedenza, le assegnazioni, la distribuzione dei combustibili nazionali, le requisizioni e le esecuzioni di ufficio.

I prezzi per tali combustibili concordati o determinati in via arbitrale, hanno valore anche in confronto dei successori od aventi causa dei produttori e degli esercenti di miniere, fabbriche e torbiere.

Art. 7.

Dai centri di produzione o di deposito, nessun trasporto di combustibili nazionali può essere fatto per ferrovia, o con altri mezzi, senza la richiesta e l'autorizzazione del Comitato.

I trasporti per ferrovia così domandati od autorizzati, sono compresi fra i trasporti militari e vengono fatti dalla delegazione della

Direzione trasporti cui l'Amministrazione delle ferrovie di Stato, e le altre Amministrazioni ferroviarie e tramviarie consegneranno giornalmente i carri necessari in conformità alle richieste di cui all'articolo 2 comma 2° del Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 35.

Art. 8.

La richiesta di costituzione del collegio arbitrale prevista dall'articolo 6 del Nostro decreto 22 febbraio 1917, n. 261, deve contenere la nomina e l'accettazione dell'arbitro eletto dalla parte che richiede l'arbitrato, altrimenti è privata di ogni qualsiasi effetto.

Art. 9.

A chiunque violi le disposizioni degli articoli 20 e 24 del Nostro decreto 22 agosto 1915, n. 1277, ed a chiunque violi le disposizioni del Comitato relative alla intensificazione della produzione o alla distribuzione dei combustibili nazionali sono applicate rispettivamente le penalità di cui all'articolo 14, ultimo comma, del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 506, ed all'articolo 3 del Nostro decreto 3 settembre 1916, n. 1127.

Art. 10.

Lo stanziamento del capitolo 168 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1916-17, è aumentato di lire 800,000 contro corrispondente diminuzione dello stanziamento del capitolo 170 del medesimo stato di previsione.

Alle spese per le ricerche di petrolio il Comitato potrà provvedere anche con le somme disponibili sul fondo stanziato al capitolo 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1916-17, e corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 11.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per avere effetto sino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito

del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — BONOMI — CARCANO
RAINERI — MORRONE.

Visto, *il Guardasigilli*: SACCHI.

ALLEGATO N. 3.

Decreto luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA'

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei tre anni dalla data del presente decreto potranno concedersi, in analogia a quanto dispone il decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, sovvenzioni per la costruzione o trasformazione ed esercizio di impianti con impiego di combustibili fossili nazionali per la produzione e distribuzione di energia meccanica od elettrica in servizio diretto o ad integrazione di centrali idro-elettriche, o per altre forme di utilizzazione.

La sovvenzione governativa annua può essere accordata per un periodo non superiore a venti anni fino ad un massimo di lire 150 a KW installato per gli impianti di produzione e distribuzione di energia meccanica od elettrica, e di lire 4 per ogni milione di calorie di potenzialità termica annua installata per gli

altri impianti, da ripartirsi in entrambi i casi con l'atto di concessione in una quota fissa per l'impianto e in una quota per l'esercizio.

La sovvenzionalità degli impianti e la misura della sovvenzione (che in nessun caso dovrà superare il disavanzo determinato in base al piano finanziario) viene stabilita con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore delle acque.

Per un triennio dalla data del presente decreto sono aggregati al Consiglio superiore delle acque, per l'esame delle questioni di cui al comma precedente, tre esperti di impianti per utilizzazione di combustibili nazionali fossili, nominati con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici.

Gli articoli 5 e 6 del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, sono estesi alla concessione di sovvenzioni di cui al presente decreto.

Le opere occorrenti per la costruzione o trasformazione ed esercizio degli impianti sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

Con l'approvazione del piano finanziario sono determinati i quantitativi e le caratteristiche dei combustibili occorrenti per l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 1, le miniere, torbiere e giacimenti da cui debbono essere prelevati ed i prezzi per le relative forniture.

Quando chi richiede la sovvenzione non abbia la disponibilità di tali quantitativi nè la possibilità di assicurarli per contratto ai prezzi stabiliti nel piano finanziario, è data facoltà al Governo di autorizzare col decreto Reale, di cui all'articolo 1, o con decreto successivo, l'espropriazione delle miniere, torbiere e giacimenti da cui debbono essere prelevati i combustibili stessi.

L'espropriazione ha luogo con le norme di cui agli articoli 1, ultimo capoverso, 2 e 4 ad 11 del decreto luogotenenziale 24 febbraio 1918, n. 284.

Art. 3.

Agli impianti di cui al presente decreto sono estese, in quanto applicabili, le esenzioni

fiscali portate dall'articolo 2 del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242.

Le somme che gli industriali impiegano nella costruzione o, nelle modificazioni di impianti per la migliore utilizzazione di combustibili fossili nazionali, o nella sottoscrizione di capitali in intraprese aventi per iscopo la costruzione o la trasformazione degli impianti di cui all'articolo 1, anche se derivanti dagli utili degli esercizi 1918 e seguenti, non sono computate nell'accertamento dei redditi, agli effetti dell'applicazione delle imposte su profitti di guerra, dei rispettivi esercizi nei quali gli utili stessi si produssero purchè i lavori sieno iniziati entro il 1920.

Gli opifici aventi per iscopo l'utilizzazione di combustibili nazionali, i cui lavori sieno iniziati entro il 1920, sono esenti dalla imposta e sovrimposta sui fabbricati per un decennio dalla loro attivazione.

Per il periodo di un quinquennio i relativi redditi industriali sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 4.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro del tesoro, le miniere e torbiere gestite direttamente dallo Stato od a sua cura in base alle disposizioni del decreto luogotenenziale 24 febbraio 1918, n. 284, e dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261, possono essere cedute gratuitamente in esercizio per venti anni, coi relativi impianti e mezzi di trasporto, ad imprese minerarie, ad imprese elettriche o ad esercenti di ferrovie o di tramvie, che si impegnino ad eseguire impianti di utilizzazione di cui all'articolo 1, adeguati alla potenzialità dei giacimenti, iniziando i lavori entro il 1920.

Art. 5.

Con la legge di approvazione del bilancio sarà stanziata annualmente nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici la somma occorrente per il pagamento delle sovvenzioni di cui all'articolo 1.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà

in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — BONOMI — STRINGHER — MEDA.

Visto, *il Guardasigilli*: FACTA.

ALLEGATO N. 4.

Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 128.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454, recante provvedimenti per gli impianti con impiego di combustibili nazionali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di tempo, entro il quale devono essere iniziati i lavori, per poter godere la concessione di cui all'articolo 4 del decreto luogotenenziale n. 454, in data 28 marzo 1919, è prorogato al 31 dicembre 1921.

I provvedimenti di cui allo stesso articolo, verranno presi di concerto anche col ministro dell'agricoltura.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1926

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — PEANO — MICHELI
— FACTA.

Visto, *il Guardasigilli*: FERA.

ALLEGATO N. 5.

Decreto Reale 1º febbraio 1922, n. 166.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454, recante provvedimenti per gli impianti con impiego dei combustibili nazionali;

Visto il Reale decreto 3 febbraio 1921, numero 128;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri delle finanze, del tesoro e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La durata dell'applicabilità del decreto 29 marzo 1919, n. 454, di cui all'articolo 1 del decreto stesso è prorogata a tutto il 31 dicembre 1922, limite ultimo di tempo per la presentazione delle relative domande; ed i termini di tempo fissati per l'inizio dei lavori rispettivamente nell'articolo 3 del decreto medesimo per potere godere delle esenzioni fiscali in detto articolo contemplate e nell'articolo 1 del decreto 3 febbraio 1921, n. 128, per potere godere la concessione di cui all'articolo 4 del ricordato decreto n. 454, sono prorogati al 31 dicembre 1925.

Il secondo comma dell'articolo 3 del ricordato decreto 28 marzo 1919, n. 454, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1º febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — MAURI —
DE NAVA — SOLERI.

Visto, *il Guardasigilli*: RODINO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore » (N. 337).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 337*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PAVIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA. Stante l'ora tarda in cui si inizia la discussione di questo disegno di legge, se è vero che stasera debbasi chiudere il Senato, parmi venga a mancare il tempo necessario per una discussione, quale l'importanza dello argomento suggerirebbe. Io pregherei quindi il guardasigilli di agevolare questo desiderio di un esame profondo e dettagliato del dise-

gno di legge quale merita l'altissimo ordine professionale degli avvocati, rinviandolo alla prossima convocazione del Senato.

Voci: A domani a domani.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Sono dolente di non poter aderire al desiderio del senatore Pavia, pur convenendo con lui che questo disegno di legge sarebbe meritevole di larga discussione, ma ne è urgente la approvazione perchè è imminente la pubblicazione della legge sui sindacati e noi non possiamo lasciar passare prima la legge sui sindacati e poi questa, inquantochè, tra le due, vi è una connessione strettissima e il ritardo nella approvazione e nella pubblicazione della legge forense implicherebbe la revisione del disegno di legge per metterlo in armonia con quello sui sindacati. Se invece la legge forense è pubblicata prima di quella sui sindacati, il Coordinamento potrà farsi per decreto Reale, in virtù della delegazione legislativa contenuta nell'art. 2 della legge sui rapporti collettivi del lavoro. È quindi un'esigenza tecnica che ci impone la sollecita approvazione di questo disegno di legge. Faccio ciò osservare al Senato, senza per questo oppormi al rinvio della discussione a domani.

PAVIA. Non voglio assumere la responsabilità di tenere il Senato occupato nella seduta di domani e non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Nessuno può assumere il titolo nè esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non è iscritto nell'albo in conformità delle disposizioni della presente legge.

Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo acquisitone il diritto,

siano stati cancellati dall'albo per una causa che non sia d'indegnità.

Ogni infrazione alla presente disposizione, quando non costituisca più grave reato, è punita a norma dell'articolo 186 del Codice penale.

(Approvato).

Art. 2.

Le professioni di avvocato e di procuratore sono distinte; per esercitarle cumulativamente è necessaria l'iscrizione in entrambi gli Albi.

Non si può essere iscritti in più che un Albo di procuratori e un Albo di avvocati.

(Approvato).

Art. 3.

L'esercizio della professione di avvocato o di procuratore è incompatibile con la professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome di altri, e con la qualità di ministro di qualunque culto, di direttore di Banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o incaricato della gestione esattoriale.

È anche incompatibile con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle provincie, dei comuni, delle opere pie, degli Istituti di emissione, della lista civile, del Gran Magistero degli Ordini cavalleschi, del Senato, della Camera dei deputati, ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle provincie o dei comuni.

È anche incompatibile con qualunque altro impiego retribuito, che non sia di indole scientifica, letteraria o giornalistica.

Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma di questo articolo:

a) i professori delle Università e degli altri istituti superiori e secondari del Regno;

b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali, organicamente istituiti come tali, presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, limitatamente alle cause e agli affari inerenti all'ufficio a cui sono addetti;

c) i subeconomi dei benefici vacanti.

(Approvato).

Art. 4.

Gli avvocati iscritti in un Albo possono esercitare la professione davanti a tutte le Corti, i tribunali e le preture del Regno.

Davanti alla Corte di cassazione, alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, alle sezioni unite della Corte dei conti, al tribunale supremo militare, al tribunale superiore delle acque e alla Commissione centrale delle imposte, il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'Albo speciale di cui all'articolo 17.

(Approvato).

Art. 5.

Gli avvocati possono essere coadiuvati nella difesa davanti alle autorità giurisdizionali del Regno da un avvocato o da un giurista di altro Stato, che ammetta reciprocità di trattamento per gli avvocati italiani, previa autorizzazione, caso per caso, del Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo, ove il ministero della difesa viene prestato.

(Approvato).

Art. 6.

I procuratori possono esercitare la professione davanti al tribunale, al quale sono assegnati ed alle preture dipendenti, e davanti alla Corte di appello, che ha sede nella stessa città in cui risiede il tribunale. Tuttavia, il patrocinio dell'imputato nei giudizi penali dinanzi al tribunale, alla Corte di appello ed alla Corte di assise è riservato agli avvocati; i procuratori potranno rappresentarvi la parte civile.

(Approvato).

Art. 7.

Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa o l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato, ovvero da un procuratore assegnato al tribunale locale.

Nelle cause commerciali davanti al tribunale la parte che intende comparire in persona deve essere assistita da un procuratore, o da un avvocato.

Nulla è innovato alle norme, che disciplinano

i procedimenti dinanzi ai conciliatori ed ai probiviri.

Così pure nulla è innovato alle norme che regolano la rappresentanza e la difesa delle Amministrazioni dello Stato.

(Approvato).

Art. 8.

I procuratori possono, sotto la loro responsabilità, nominarsi uno o più sostituti fra i procuratori iscritti nello stesso Albo, con atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale o della Corte di appello, da comunicarsi in copia al presidente del Consiglio dell'ordine.

Il procuratore sostituto rappresenta, per tutte le conseguenze di diritto, il procuratore che lo ha nominato.

I procuratori possono anche, sempre sotto la loro responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente.

L'incarico è dato volta per volta e per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

(Approvato).

Art. 9.

I procuratori debbono risiedere nel capoluogo del circondario del tribunale al quale sono assegnati.

Il Consiglio dell'ordine può, caso per caso, autorizzare il procuratore a risiedere in altra località del circondario, purchè il procuratore stesso abbia nel capoluogo un ufficio presso altro procuratore.

I procuratori non possono, senza giusta causa, rifiutare il loro ministero.

(Approvato).

Art. 10.

Gli avvocati ed i procuratori non sono ammessi all'esercizio della professione, se prima non abbiano prestato, in una pubblica udienza della Corte di appello o del tribunale, giuramento di adempiere i loro doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini superiori della giustizia. Essi debbono attendere al loro ministero con la più grande dignità e col più grande decoro, come si conviene all'altezza della

funzione che sono chiamati ad esercitare nell'Amministrazione della giustizia.

(Approvato).

Art. 11.

Gli avvocati ed i procuratori non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque natura su ciò che a loro sia confidato o sia pervenuto a loro conoscenza, per ragione della propria professione.

(Approvato).

TITOLO II.

DELLE CONDIZIONI PER LA ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI.

Art. 12.

Per essere iscritto nell'Albo degli avvocati è necessario:

1) essere cittadino italiano, ovvero italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia, quando manchi la naturalità;

2) avere il pieno esercizio dei diritti civili;

3) essere di condotta, sotto ogni rapporto, specchiatissima ed illibata; in nessun caso può aspirare all'iscrizione chi fosse incorso in una delle condanne, che darebbe luogo alla radiazione dall'Albo;

4) essere insignito della laurea in giurisprudenza, data o confermata in una università del Regno;

5) avere atteso lodevolmente e proficuamente alla pratica forense nello studio di un avvocato e frequentate le udienze civili e penali delle Corti e dei tribunali per cinque anni almeno, consecutivi e successivi alla laurea, e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento; il servizio effettivo prestato per almeno 5 anni quale magistrato dell'ordine giudiziario ordinario militare o amministrativo, quale vice pretore onorario, quale avvocato o sostituto avvocato erariale, quale avvocato o sostituto avvocato delle ferrovie dello Stato, quale funzionario di prefettura avente grado di consigliere di prefettura o superiore, vale come pratica forense;

6) avere superato l'esame a tenore dell'articolo seguente;

7) avere la residenza nella circoscrizione del collegio, nel cui Albo si chiede l'iscrizione.

(Approvato).

Art. 13.

L'esame sarà unico per tutto il regno e si svolgerà a Roma.

Esso conterà di prove scritte e orali.

Le prove scritte saranno quattro ed avranno per oggetto: la prima il diritto e la procedura civile, la seconda il diritto commerciale, la terza il diritto e la procedura penale e la quarta il diritto amministrativo.

La prova orale comprenderà diritto romano, civile, commerciale, penale, costituzionale, amministrativo, ecclesiastico, procedura civile e procedura penale.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal ministro della giustizia e si comporrà di sette membri: un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, che ne sarà il presidente, due professori di ruolo di materie giuridiche in una delle università del Regno e quattro avvocati designati dal Consiglio superiore forense.

Le modalità dell'esame saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 14.

Hanno diritto di essere iscritti nell'Albo degli avvocati del Collegio nella cui giurisdizione hanno la loro residenza:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario ordinario militare o amministrativo, gli avvocati e sostituti avvocati erariali, gli avvocati e sostituti avvocati delle ferrovie dello Stato, dopo quindici anni di servizio effettivo, i consiglieri di Stato e i prefetti del Regno, dopo tre anni di funzioni, purchè siano in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nei primi quattro numeri dell'articolo 12;

b) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati dopo cinque anni di insegnamento.

(Approvato).

Art. 15.

La domanda per l'iscrizione nell'Albo degli avvocati è diretta al presidente del Consiglio dell'ordine del Collegio, dove l'aspirante ha la sua residenza, coi documenti comprovanti i requisiti voluti dalla legge.

Il Consiglio accerta se concorrano tutti i requisiti, e riconosciuti sussistenti, ove non ostino ragioni di incompatibilità, ordina la iscrizione; in caso contrario, dichiara non ammissibile la domanda. La inammissibilità della domanda per ragione di censurabile condotta non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'aspirante nelle sue giustificazioni.

La deliberazione del Consiglio deve essere presa entro due mesi dalla presentazione delle domande. Essa è motivata, ed entro dieci giorni è comunicata all'aspirante ed al procuratore generale presso la Corte d'appello.

Contro la deliberazione del Consiglio dell'ordine tanto il pubblico ministero, quanto l'aspirante, possono ricorrere al Consiglio superiore forense nel termine di giorni venti dalla notifica. Il ricorso del Pubblico Ministero ha effetto sospensivo.

(Approvato).

Art. 16.

L'avvocato iscritto in un Albo può chiedere il trasferimento della iscrizione nell'Albo di un altro Collegio, per ragione di trasferimento di residenza.

La relativa domanda è equiparata per tutti gli effetti a quella per l'iscrizione, ma, ottenuto il trasferimento, l'avvocato conserva nel nuovo Albo l'anzianità che aveva nel primo.

Non è ammesso il trasferimento se non siano trascorsi almeno due anni dalla iscrizione. Parimente non è ammesso il trasferimento per gli avvocati sottoposti a procedimento disciplinare, o sottoposti a procedimento penale per uno dei reati menzionati nell'articolo 51.

(Approvato).

Art. 17.

È istituito presso il Consiglio superiore forense l'Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed

alle altre giurisdizioni superiori indicate nel secondo comma dell'articolo 4.

Gli avvocati, che aspirano all'iscrizione in quest'Albo speciale, dovranno presentare analoga domanda al presidente del Consiglio superiore e dimostrare di avere esercitato per dieci anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai tribunali.

Non può essere nè rimanere iscritto nell'Albo speciale chi non è iscritto nell'Albo di un Collegio.

(Approvato).

Art. 18.

Anche senza il decennio di esercizio, di cui all'articolo precedente, possono essere iscritti nell'Albo speciale, purchè siano iscritti in un Albo di avvocati:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare o amministrativo, che abbiano raggiunto il grado di consigliere di cassazione o un grado equiparato, o conseguito da almeno cinque anni un grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello o un grado equiparato;

b) gli avvocati generali erariali, i sostituti avvocati generali erariali, e dopo sei anni di grado gli avvocati erariali e delle ferrovie dello Stato;

c) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università del Regno e degli istituti superiori parificati, dopo dieci anni di insegnamento.

(Approvato).

Art. 19.

Sulle domande di iscrizione nell'Albo speciale pronunzia il Consiglio superiore forense con deliberazione motivata, che verrà notificata all'aspirante ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione dentro dieci giorni.

Contro la deliberazione possono ricorrere alle sezioni unite della Corte di cassazione così l'aspirante come il procuratore generale, soltanto per eccesso di potere o violazione di legge, nel termine di giorni 30 dalla notificazione. Il ricorso del procuratore generale ha effetto sospensivo.

(Approvato).

TITOLO III.

DELLE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE
NELL'ALBO DEI PROCURATORI.

Art. 20.

Per essere iscritti nell'Albo dei procuratori è necessario:

1) possedere i requisiti stabiliti dai nn. 1, 2, 3, 4, dell'articolo 12;

2) avere atteso lodevolmente e proficuamente alla pratica forense nello studio di un procuratore e frequentato le udienze civili e penali della Corte di appello e del tribunale per due anni almeno consecutivi e successivi alla laurea e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento; il servizio effettivo prestato per almeno due anni nelle funzioni indicate dal numero 5 dell'art. 12 vale come pratica forense;

3) avere superato l'esame di concorso a tenore dell'articolo seguente;

4) avere la residenza nel capoluogo del Collegio, nel cui Albo si chiede l'iscrizione, salva l'autorizzazione speciale di cui all'articolo 9.

(Approvato).

Art. 21.

Il numero dei procuratori è limitato per ciascun distretto di Corte d'appello.

Nel mese di ottobre di ciascun anno i singoli consigli dell'ordine dei procuratori, tenuto conto del numero degli iscritti e del complesso degli atti giudiziari, indicheranno, con opinamento motivato, al ministro della giustizia il numero di coloro, che potrebbero essere ammessi a far parte del Collegio nell'anno seguente. Il ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore forense, stabilirà, entro il successivo mese di dicembre, il numero massimo dei nuovi procuratori che potranno essere iscritti nell'anno seguente negli Albi di Collegi complessivamente compresi nel distretto di ciascuna Corte di appello e la loro ripartizione nei singoli Albi.

Con lo stesso provvedimento saranno stabiliti i giorni in cui dovranno aver luogo gli esami di concorso, che si svolgeranno contemporaneamente in ciascuna sede di Corte d'appello.

(Approvato).

Art. 22.

L'esame di concorso, di carattere prevalentemente pratico, sarà scritto ed orale.

Le prove scritte saranno due, l'una per il diritto civile, commerciale e amministrativo, l'altra per la procedura civile e penale. La prova orale comprenderà diritto civile, commerciale, penale, amministrativo, finanziario, procedura civile e procedura penale.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal ministro della giustizia e si comporrà di cinque membri: un consigliere di Corte di appello, che ne sarà il presidente, un professore di ruolo di materie giuridiche in una delle Università del Regno e tre procuratori, designati nel proprio seno dal Consiglio dell'ordine dei procuratori del capoluogo del distretto della Corte.

Le modalità dell'esame saranno stabilite nel regolamento.

(Approvato).

Art. 23.

I vincitori del concorso potranno, dentro due mesi dalla pubblicazione del risultato dell'esame, presentare domanda d'iscrizione nell'Albo dei procuratori di uno dei Collegi compresi nel distretto della Corte d'appello, presso la quale hanno superato l'esame di concorso.

L'ordine di graduatoria determina la preferenza.

A parità di titoli sarà data la preferenza a coloro tra i concorrenti che fossero figli di avvocato o di procuratore già iscritto nell'Albo del Collegio e deceduto nel biennio.

(Approvato).

Art. 24.

La domanda per l'iscrizione nell'Albo dei procuratori è diretta al presidente del Consiglio dell'ordine del Collegio, dove l'aspirante ha la sua residenza, coi documenti comprovanti i requisiti voluti dalla legge.

Il Consiglio accerta se concorrano tutti i requisiti, e riconosciutoli sussistenti, ove non ostino ragioni di incompatibilità, ordina l'iscrizione; in caso contrario, dichiara non ammissibile la domanda. La inammissibilità della domanda per ragione di censurabile condotta non

può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'aspirante nelle sue giustificazioni.

La deliberazione del Consiglio deve essere presa entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Essa è motivata, ed entro dieci giorni è comunicata all'aspirante ed al procuratore generale presso la Corte d'appello.

Contro la deliberazione del Consiglio dell'ordine tanto il pubblico ministero, quanto l'aspirante, possono ricorrere al Consiglio superiore forense nel termine di giorni venti dalla notifica. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Si applica analogamente ai procuratori la disposizione dell'articolo 16 riguardante il trasferimento della iscrizione da uno ad altro Albo.

(Approvato).

TITOLO IV.

DELLA CANCELLAZIONE DAGLI ALBI.

Art. 25.

La cancellazione dall'Albo degli avvocati o dei procuratori è pronunciata dai rispettivi Consigli:

- 1) nei casi di incompatibilità;
- 2) nel caso di morosità nel pagamento della tassa annuale, dopo due interpellazioni a distanza di sessanta giorni l'una dall'altra, notificate per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- 3) quando venga meno uno dei requisiti indicati nei nn. 1 e 2 dell'articolo 12;
- 4) quando il procuratore non adempia all'obbligo della residenza;
- 5) quando l'avvocato trasferisca la sua residenza fuori della circoscrizione del collegio presso cui è iscritto;
- 6) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.

In ogni caso, tranne quello indicato nel n. 6, l'interessato deve essere invitato a presentare al Consiglio le sue eventuali deduzioni ed osservazioni, in un congruo termine da stabilirsi volta per volta dal Consiglio stesso, e contro il provvedimento, che dispone la cancellazione, può ricorrere al Consiglio superiore forense nel

termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

L'avvocato cancellato dall'albo a termini dei nn. 1, 5 e 6 del presente articolo ha diritto di essere reinscritto, anche se si tratti dell'albo speciale di cui all'articolo 17, qualora ne faccia richiesta dimostrando che sono cessate le ragioni che hanno motivato la cancellazione e purchè sia in possesso dei requisiti previsti ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 12.

(Approvato).

TITOLO V.

DEI COLLEGI E DEI CONSIGLI.

Art. 26.

Presso ogni Corte di appello ed ogni tribunale civile e penale vi è un Collegio di avvocati e un Collegio di procuratori.

Non vi è che un solo Collegio di ciascun ordine presso la Corte di appello ed il tribunale aventi sede nella medesima città.

Dove il numero degli avvocati o dei procuratori esercenti non arriva a trenta, essi sono iscritti nell'Albo dell'altro vicino Collegio, che sarà determinato dal Consiglio superiore forense nello stesso distretto della Corte d'appello.

Per il conseguimento dei fini ad essi assegnati dalla presente legge, ai Collegi è riconosciuta la personalità giuridica. L'alta vigilanza sui Collegi è esercitata dal ministro della giustizia.

(Approvato).

Art. 27.

Ogni Collegio ha il proprio Albo, in cui viene iscritto il nome e cognome di coloro che lo compongono. La data dell'iscrizione stabilisce l'anzianità.

(Approvato).

Art. 28.

In ciascun Collegio di avvocati e in ciascun Collegio di procuratori vi è un Consiglio dell'ordine, eletto dall'Assemblea del Collegio a maggioranza assoluta di voti segreti al principio dell'anno.

Contro il risultato delle elezioni ciascun membro del Collegio può proporre reclamo al Consiglio superiore forense, dentro dieci giorni dalla proclamazione.

(Approvato).

Art. 29.

Il Consiglio dell'ordine è composto di sette membri nei Collegi, nei quali il numero degli avvocati o dei procuratori iscritti non sia maggiore di cento; di undici, dove sia maggiore di cento, ma non maggiore di trecento; di quindici negli altri casi.

Ciascun Consiglio elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Il presidente ha anche la rappresentanza del Collegio e ne presiede le Assemblee.

In mancanza del presidente e del vice-presidente, ne fa le veci il più anziano di ufficio ed a parità di anzianità di ufficio il più anziano di età, fra i componenti del Consiglio.

(Approvato).

Art. 30.

Tutti gli avvocati ed i procuratori iscritti nell'Albo del Collegio da più di cinque anni possono essere eletti membri dei rispettivi Consigli dell'ordine.

Non si può contemporaneamente appartenere al Consiglio dell'ordine degli avvocati ed a quello dei procuratori.

(Approvato).

Art. 31.

I membri dei Consigli restano in carica quattro anni.

Nondimeno alla fine del primo biennio cessano dal farne parte, nei Consigli composti di quindici membri, sette consiglieri estratti a sorte; cinque nei Consigli composti di undici; tre in quelli composti di sette.

Nei bienni successivi scadono gli altri per ordine di anzianità di elezione.

Quando, prima della scadenza del biennio, il numero dei consiglieri si riduca rispettivamente a otto, sei e quattro, si procede alla elezione suppletiva dei membri mancanti, la cui an-

zianità di elezione si attribuisce nell'ordine risultante dal numero dei voti.

I membri del Consiglio che escono possono essere rieletti.

(Approvato).

Art. 32.

I risultati delle elezioni, di cui negli articoli precedenti, sono dal presidente del Consiglio comunicati al Consiglio superiore forense ed ai capi della Corte di appello e del tribunale.

(Approvato).

Art. 33.

Oltre alle attribuzioni indicate nella presente legge e nelle altre leggi, i Consigli dell'ordine degli avvocati:

a) vegliano alla conservazione del decoro dell'ordine e di ciascuno dei suoi componenti;

b) procedono in via disciplinare contro gli avvocati, che si rendano colpevoli di abusi o mancanze professionali o comunque di atti che non siano perfettamente consoni all'alta dignità ed al decoro da osservarsi sempre da tutti i componenti del Collegio;

c) vigilano all'esatto adempimento degli obblighi della difesa officiosa ed, in caso di constatata negligenza, possono proporre alla competente autorità la sostituzione del difensore officioso;

d) intervengono, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni che possono insorgere in dipendenza dell'esercizio professionale tra avvocato ed avvocato e tra avvocato e cliente, e, quando non riescano a comporre, emettono su di esse il loro parere;

e) pronunziano la decadenza dei consiglieri, che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle sedute per tre mesi consecutivi;

f) danno, su richiesta della competente autorità, il loro parere su progetti di legge o di regolamenti;

g) provvedono alla gestione finanziaria del Collegio e propongono annualmente all'approvazione del Collegio il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché la misura della tassa annuale, con la quale gli iscritti debbono contribuire alle spese del Collegio, nonché la misura delle tasse dovute per la iscrizione nel

registro dei praticanti, per la iscrizione nell'albo, per il rilascio di certificati e copie di atti, e per i pareri sulla liquidazione degli onorarii.

Quando la tassa stabilita supera le lire 100 la misura della tassa deve essere approvata con decreto del ministro della giustizia.

h) vigilano sull'esercizio della pratica forense, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento;

i) in caso di morte o di allontanamento di un avvocato, danno, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, gli opportuni provvedimenti per la consegna degli atti e delle carte in dipendenza dell'esercizio professionale;

l) emettono i pareri sulle liquidazioni degli onorarii.

(Approvato).

Art. 34.

Ai Consigli dell'ordine dei procuratori sono analogamente applicabili le disposizioni dell'articolo precedente, fatta eccezione di quella contenuta sotto la lettera l).

(Approvato).

Art. 35.

Le contestazioni, che sorgono tra avvocati e procuratori in dipendenza dell'esercizio professionale, sono di competenza del Consiglio dell'ordine degli avvocati, che ne procura la conciliazione e, in mancanza di conciliazione, dà il suo parere in proposito.

(Approvato).

Art. 36.

Al principio di ogni anno i Consigli procedono alla revisione degli Albi dei rispettivi Collegi. I presidenti dei Consigli comunicano gli Albi così riveduti al ministro della giustizia, al Consiglio superiore forense ed ai capi delle rispettive Corti di appello e dei rispettivi tribunali.

Gli Albi stampati a cura dei Consigli, vengono affissi nelle sale di udienza delle Corti, dei tribunali e delle preture.

Ogni avvocato e ogni procuratore iscritto in un determinato Albo può ricorrere al Consiglio superiore forense, nel termine di dieci giorni dall'affissione nella sala di udienza del tribu-

nale, contro l'iscrizione nell'Albo stesso di avvocati o di procuratori colpiti da cause di incompatibilità o di indegnità. Uguale facoltà compete al procuratore generale presso la Corte di appello.

(Approvato).

Art. 37.

I Consigli debbono riunirsi almeno una volta al mese.

Per la validità delle deliberazioni dei Consigli è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri.

I Consigli possono delegare le funzioni relative alla liquidazione degli onorarii ad una speciale Commissione di tre o cinque consiglieri.

(Approvato).

Art. 38.

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e quello dell'ordine dei procuratori possono essere sciolti qualora, richiamati all'osservanza della legge, persistano nel violarla.

Lo scioglimento è pronunciato con decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Stato.

Sino alla composizione del nuovo Consiglio, che non può essere ritardata oltre quattro mesi, le attribuzioni del Consiglio sono esercitate da un commissario straordinario nominato con lo stesso decreto di scioglimento.

Contro il decreto di scioglimento possono i singoli componenti del Consiglio stesso ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione, alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato per eccesso di potere o per violazione di legge.

(Approvato).

Art. 39.

Le Assemblee generali dei Collegi sono ordinarie e straordinarie.

Esse sono presiedute dal presidente del Consiglio dell'ordine, o dal vice presidente, o dal consigliere più anziano, o dal membro del Collegio più anziano tra i presenti.

L'Assemblea ordinaria ha luogo nel primo mese dell'anno all'oggetto:

1) di procedere alla rinnovazione del Consiglio, quando occorra a norma dell'art. 31;

2) di discutere ed approvare il conto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo del nuovo anno;

3) di discutere intorno agli altri oggetti messi all'ordine del giorno.

Le Assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente o il Consiglio lo reputano conveniente per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il Collegio.

Possono anche aver luogo su domanda sottoscritta da almeno un quarto degli iscritti e presentata al Consiglio dell'ordine con la precisa specificazione dell'oggetto, il quale deve riguardare esclusivamente un interesse diretto del Collegio.

(Approvato).

Art. 40.

Le Assemblee generali sono valide in prima convocazione, se interviene un terzo dei componenti il Collegio; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le due convocazioni possono aver luogo anche con unico avviso a distanza non minore di tre giorni l'una dall'altra.

(Approvato).

TITOLO VI.

DEL CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE.

Art. 41.

Il Consiglio superiore forense è composto di trentadue membri dei quali sedici eletti, uno per ciascuno dei distretti di Corte d'appello del Regno, tra gli avvocati iscritti nell'Albo speciale di cui all'art. 17, in seguito a votazione dei Consigli del distretto, e sedici nominati, pure tra gli avvocati iscritti nell'Albo speciale, con decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia.

Non si può far parte contemporaneamente del Consiglio superiore e di un Consiglio locale; in mancanza di opzione nei dieci giorni consecutivi all'elezione si presume la rinuncia all'ufficio di membro del Consiglio locale.

(Approvato).

Art. 42.

I membri del Consiglio superiore restano in carica quattro anni.

(Approvato).

Art. 43.

Il Consiglio superiore elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore è necessario l'intervento della metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio superiore ha sede in Roma presso il Ministero della giustizia, che provvederà al personale occorrente per la sua segreteria e ad ogni altra necessità del suo funzionamento.

(Approvato).

Art. 44.

Il Consiglio esercita le attribuzioni indicate dalla legge ed inoltre:

1) dà parere sui progetti di legge e di regolamenti, che riguardano l'esercizio della professione forense, e sulla loro interpretazione, quando ne venga richiesto dal ministro della giustizia;

2) procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'Albo speciale, di cui all'art. 17;

3) pronunzia sui ricorsi proposti a norma della presente legge;

4) decide sui conflitti di competenza tra i Consigli locali;

5) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi dei Collegi.

(Approvato).

Art. 45.

Col regolamento saranno determinate le norme di procedura da osservarsi dal Consiglio superiore per la decisione sui reclami di cui al n. 3 dell'articolo precedente.

Contro le decisioni sui reclami suddetti è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, per eccesso di potere, e per violazione di legge, nel termine di giorni 30 dalla notificazione. Facendosi luogo ad annullamento con rinvio, questo si farà al

medesimo Consiglio superiore, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte nel punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

(Approvato).

TITOLO VII.

DELLA DISCIPLINA DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI.

Art. 46.

Salvo quanto è stabilito dagli articoli 78, 79 e 80 del Codice di procedura penale e salvo le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati e i procuratori nell'esercizio del loro ministero sono sottoposti esclusivamente al potere disciplinare dei Consigli dell'ordine.

Gli avvocati e i procuratori sono anche sottoposti al potere disciplinare dei Consigli negli altri casi previsti dalla presente legge.

Il potere disciplinare può essere esercitato tanto sul ricorso delle autorità o degli interessati, quanto di ufficio.

(Approvato).

Art. 47.

I discorsi, gli scritti ed in generale gli atti politici non possono formare oggetto della giurisdizione disciplinare del Consiglio.

(Approvato).

Art. 48.

La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell'ordine del Collegio presso il quale l'avvocato ed il procuratore è iscritto, quanto al Consiglio dell'ordine, nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede, ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione. In questo secondo caso il Consiglio dell'ordine del Collegio, presso il quale l'avvocato o il procuratore è iscritto, è tenuto senz'altro, a dare esecuzione alla decisione emessa dall'altro Consiglio.

Se l'incolpato è membro del Consiglio di un ordine, esso è soggetto alla giurisdizione del Consiglio stabilito nella sede della Corte di appello: se appartiene a quest'ultimo, è giudi-

cato dal Consiglio stabilito nella sede della Corte di appello più vicina.

(Approvato).

Art. 49.

Le pene disciplinari, che secondo i casi possono pronunziarsi contro gli avvocati e i procuratori, sono:

1) l'avvertimento, che consiste nel rimostrare al colpevole la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del presidente per incarico del Consiglio;

2) la censura, che è un dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell'art. 51;

4) la radiazione dall'Albo.

(Approvato).

Art. 50.

La radiazione dall'Albo è pronunziata contro l'avvocato o il procuratore, che abbia comunque compromessa la propria reputazione o la dignità dell'ordine a cui appartiene.

(Approvato).

Art. 51.

La condanna pronunziata con sentenza passata in giudicato per uno dei reati, di cui ai numeri 2 e seguenti dell'art. 313 del Codice di procedura penale, porta di diritto la radiazione dell'avvocato o del procuratore condannato.

L'emissione del mandato di cattura per uno dei detti reati porta di diritto la sospensione dall'esercizio della professione; la emissione del mandato di comparizione per i medesimi reati può portare la sospensione, secondo le circostanze.

L'avvocato o il procuratore, che sia stato sottoposto a procedimento penale, deve poi, qualunque sia l'esito del procedimento, essere sottoposto a giudizio disciplinare per i fatti che hanno formato oggetto del procedimento stesso.

(Approvato).

Art. 52.

Per l'istruttoria dei giudizi disciplinari i Consigli hanno facoltà di sentire testimoni, ai quali potranno applicarsi, in seguito a deliberazione del Consiglio, le disposizioni degli articoli 255 e 256 del Codice di procedura penale.

Nessuna pena disciplinare può essere pronunciata, senza che l'incolpato sia stato citato a comparire innanzi al Consiglio, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue difese.

Le altre forme del giudizio disciplinare saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 53.

La radiazione dall'Albo è comunicata a tutti i Consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori del Regno. La radiazione dall'Albo degli avvocati dà luogo alla radiazione dall'Albo dei procuratori e viceversa.

(Approvato).

Art. 54.

Contro la decisione in materia disciplinare è dato ricorso al Consiglio superiore forense nel termine di 20 giorni dalla notificazione.

Le decisioni definitive in materia disciplinare sono affisse per trenta giorni, in copia, in apposito Albo, nella sede del Consiglio dell'ordine.

(Approvato).

Art. 55.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

(Approvato).

TITOLO VIII.

DEGLI ONORARI DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE.

Art. 56.

Ciascun Consiglio dell'ordine degli avvocati fissa, ogni tre anni, le norme per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati in materia sia giudiziale che stragiudiziale.

Tali norme sono soggette all'approvazione del Consiglio superiore forense il quale potrà apportarvi le modificazioni che credesse opportune.

Il Consiglio superiore forense fissa ogni tre anni le norme per la determinazione degli onorari nei giudizi dinanzi alle giurisdizioni superiori indicate nel 2° comma dell'art. 4.

(Approvato).

Art. 57.

Le norme di cui al precedente articolo sono stabilite prendendo a base il valore della controversia e il grado dell'autorità chiamata a conoscerne o la entità dell'affare nelle materie stragiudiziali, fissando per ogni atto o serie di atti un massimo ed un minimo.

Nella liquidazione degli onorari si deve tener conto, entro i limiti anzidetti, della gravità e del numero delle questioni trattate e, per i giudizi penali, anche della loro durata.

Per determinare il valore della controversia si ha riguardo soltanto a ciò, che ha formato oggetto di vera contestazione e nelle cause di valore indeterminato o relative a materie non suscettibili di valutazione pecuniaria, si ha riguardo all'importanza e alla natura della contestazione.

Nei casi di eccezionale importanza, quando il pregio intrinseco della opera difensiva lo giustifichi, si potrà eccedere il limite massimo degli onorari.

Nei confronti col cliente, all'avvocato può essere attribuito un onorario maggiore di quello da porsi a carico della parte condannata nelle spese, tenuto conto del pregio e del risultato dell'opera prestata. Le stesse norme si applicano nei giudizi arbitrali.

(Approvato).

Art. 58.

Quando più avvocati prestano simultaneamente l'opera loro nell'interesse della stessa parte, ciascuno ha diritto ai propri onorari, salva quella riduzione che fosse reputata giusta, atteso il concorso degli altri avvocati.

La stessa norma si applica quando nei giudizi penali, oltre ai difensori di cui all'art. 73 del Codice di procedura penale, altri avvocati

abbiano partecipato alla redazione di atti e memorie difensive. In ogni caso peraltro, a carico della parte condannata nelle spese non si può liquidare che l'onorario spettante ad un solo avvocato, salvo il caso della condanna al risarcimento dei danni derivanti dal reato.

(Approvato).

Art. 59.

Ai procuratori che dinanzi alle giurisdizioni speciali e nelle cause penali compiano opera di avvocato, sono dovuti gli onorari che spetterebbero all'avvocato.

(Approvato).

Art. 60.

La sentenza di condanna nelle spese ne contiene la tassazione quando questa sia richiesta da tutte le parti comparse. Negli altri casi la tassazione deve essere fatta dal giudice delegato, il quale riguardo agli onorari di avvocato, dovrà prima di emettere il relativo provvedimento, sentire il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

(Approvato).

Art. 61.

Gli onorari e gli altri diritti dei procuratori sono determinati dalla tariffa con le relative norme unite al decreto-legge 27 ottobre 1918, n. 1774, modificato con Regio decreto-legge 22 novembre 1921, n. 1887.

Detta tariffa e relative norme potranno essere rivedute ogni tre anni con decreto del ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore forense.

(Approvato).

Art. 62.

Nei giudizi arbitrali, qualora non siasi provveduto alla tassazione delle spese con la sentenza, provvede, su ricorso, previo parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati, per quanto riflette gli onorari di avvocato, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione la sentenza fu pronunciata.

(Approvato).

Art. 63.

Gli avvocati ed i procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per mancanza del pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o del rimborso delle spese da essi anticipate.

Su reclamo dell'interessato, il Consiglio dell'ordine ordina all'avvocato od al procuratore di depositare gli atti e le carte nella propria sede entro il termine e con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.

Ove riesca la conciliazione, se ne stende verbale, che ha valore di sentenza passata in giudicato a tutti gli effetti. Il verbale di conciliazione è depositato nella cancelleria del tribunale locale che, a richiesta, ne rilascia copia in forma esecutiva.

Se la conciliazione non ha luogo, i clienti non possono ritirare gli atti della causa e le scritture, se non dopo che il Consiglio abbia proceduto all'accertamento delle spese ed alla liquidazione degli onorari.

Prima della restituzione degli atti, il Consiglio può ordinare che ne sia rilasciata copia all'avvocato o procuratore che ne faccia richiesta.

Nei casi di urgenza, il presidente può dare tutti i provvedimenti, che valgano a conciliare i legittimi interessi dell'avvocato o procuratore e del cliente.

(Approvato).

Art. 64.

Nei tre anni dalla morte dell'avvocato o procuratore, i suoi eredi possono valersi delle speciali norme stabilite per il rimborso delle spese ed il pagamento degli onorari.

(Approvato).

Art. 65.

Quando un giudizio è definito per transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente tenute al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese, di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio, fossero tuttora creditori.

(Approvato).

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 66.

Le iscrizioni negli Albi degli avvocati e dei procuratori anteriori al giorno dell'entrata in vigore della presente legge restano ferme, purchè gli iscritti abbiano i requisiti indicati nei numeri 2 e 3 dell'art. 12. I Consigli procederanno entro tre mesi dal giorno suddetto ad una straordinaria revisione degli Albi, osservando le forme stabilite dall'art. 36 e salvo il ricorso di cui all'articolo stesso.

Le cause di incompatibilità diverse da quelle contemplate dalla legge 8 giugno 1874, n. 1938, diverranno operative dopo tre anni dall'attuazione della presente legge.

L'incompatibilità prevista dall'articolo 3, 2° comma non si applica agli impiegati degli uffici della lista civile, del Gran Magistero degli ordini cavallereschi, del Senato e della Camera dei deputati iscritti negli Albi degli avvocati e procuratori anteriormente alla attuazione della presente legge.

La limitazione contenuta nella lettera *b* dell'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge non è operativa a danno degli attuali iscritti negli Albi.

(Approvato).

Art. 67.

Gli avvocati e procuratori attualmente iscritti in un Albo conservano la facoltà di patrocinare dinanzi al tribunale superiore delle acque, alle sezioni unite della Corte dei conti, al tribunale supremo militare ed alla Commissione centrale delle imposte.

Essi potranno chiedere la iscrizione nell'Albo speciale, di cui all'articolo 17 dopo cinque anni di esercizio.

Gli avvocati attualmente ammessi a patrocinare dinanzi alla Corte di cassazione saranno iscritti di ufficio nell'Albo speciale di cui all'articolo 17.

(Approvato).

Art. 68.

I procuratori laureati in giurisprudenza attualmente iscritti potranno ottenere, compiuto il sessennio di esercizio professionale, l'iscrizione nell'Albo degli avvocati senza esame. I medesimi procuratori conservano la facoltà di patrocinare in materia penale dinanzi ai tribunali e alle Corti di appello e di assise del Regno.

Sono conservati i diritti riconosciuti in via transitoria dall'art. 27 comma quarto del Regio decreto 24 marzo 1923, n. 602 ai procuratori iscritti negli albi delle città sedi di sopresse Corti o Sezioni di Corte d'appello.

(Approvato).

Art. 69.

Gli attuali praticanti saranno soggetti alle norme della presente legge. Tuttavia, gli attuali praticanti procuratori saranno ammessi all'esame allo spirare della pratica compiuta secondo le prescrizioni della legge del 1874 e, se avranno conseguita l'idoneità potranno essere iscritti nell'Albo, senza limitazione di numero.

(Approvato).

Art. 70.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti a favore dei praticanti, dei procuratori e degli avvocati ex combattenti.

I procuratori ex combattenti attualmente iscritti possono ottenere l'iscrizione nell'Albo degli avvocati dopo tre anni di esercizio.

(Approvato).

Art. 71.

Il ministro della giustizia e degli affari di culto è autorizzato a emanare speciali norme per l'introduzione della presente legge nelle nuove provincie.

(Approvato).

Art. 72.

I procuratori legali che entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge conseguiranno la laurea in giurisprudenza, saranno di diritto iscritti all'Albo degli avvocati, se esercenti

da oltre sei anni; e conserveranno entro il termine triennale suddetto la facoltà di rappresentanza e difesa di cui ora godono in virtù della legge 8 giugno 1874, n. 1938.

(Approvato).

Art. 73.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta e degli altri già iscritti per la votazione all'ordine del giorno.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Barzilai, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bianchi Leonardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Boncompagni, Bonicelli, Borea D'Olmo, Borromeo, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Callaini, Campello, Campostrini, Cao Pinna, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cesareo, Chersich, Ciccotti, Cimati, Cippico, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Corbino, Credaro, Crespi, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alberto, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del

Carretto, De Vito, Diaz, Di Bagno, Di Frasso, Di Robilant, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Durante.

Faelli, Fano, Ferrero di Cambiano, Ferri, Frola.

Gabba, Garbasso, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Gonzaga, Gros-sich, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Luigi, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Millo, Molmenti, Montresor, Morrone, Mortara, Mosca.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pestalozza, Pincherle, Pironti, Podestà, Poggi, Porro.

Rajna, Rava, Ricci Federico, Rossi Baldo.

Salata, Sanarelli, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Sechi, Sili, Silvestri, Simonetta, Sitta, Soderini, Spirito, Suardi, Supino.

Tacconi, Tassoni, Tolomei, Tommasi, Tor-raca.

Venturi, Venzi, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1921, n. 1861; 3 gennaio 1922, n. 1; 2 febbraio 1922, n. 27; 5 febbraio 1922, n. 32; 13 marzo 1922, n. 289; 15 marzo 1923, n. 553; 15 settembre 1923, n. 2020 e 21 ottobre 1923, n. 2189, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme del Concordato preventivo, e provvedimenti per la liquidazione della Banca italiana di Sconto (N. 290):

Senatori votanti	148
Favorevoli	124
Contrari	24

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1926

Istituzione dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù (N. 393):

Senatori votanti 148

Favorevoli 111

Contrari 37

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 87, concernente l'istituzione della Reale Accademia d'Italia (N. 406):

Senatori votanti 148

Favorevoli 96

Contrari 52

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 117, che reca miglioramenti economici agli insegnanti dei Regi Istituti nautici (N. 388):

Senatori votanti 148

Favorevoli 120

Contrari 28

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra, nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante la occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 5-C):

Senatori votanti 148

Favorevoli 126

Contrari 22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1925, n. 1021, relativo agli atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno (N. 279):

Senatori votanti 148

Favorevoli 126

Contrari 22

Il Senato approva.

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 22 febbraio 1917, n. 261, 26 aprile 1917, n. 696, e 28 marzo 1919, n. 454, nonchè dei Regi decreti 3 febbraio 1921, n. 128, e 1° febbraio 1922, n. 166, concernenti provvedimenti straordinari per la migliore utilizzazione dei combustibili fossili nazionali per la fabbricazione di agglomerati e per gli impianti e l'esercizio di stabilimenti destinati alla gassificazione e alla distillazione di ligniti o torbe e alla produzione di energia termica meccanica ed elettrica (N. 369):

Senatori votanti 148

Favorevoli 126

Contrari 22

Il Senato approva.

Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (N. 337):

Senatori votanti 148

Favorevoli 122

Contrari 26

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, relativo alla istituzione del Consiglio d'Amministrazione e della carica di direttore generale per le Ferrovie dello Stato (N. 326):

Senatori votanti 148

Favorevoli 126

Contrari 22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1083, relativo alla attribuzione degli assegni al personale delle Ferrovie dello Stato avente qualifiche dall'8° al 14° grado (N. 327):

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1926

Senatori votanti 148

Favorevoli 126

Contrari 22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1236, riguardante la proroga del termine di cui al Regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 556, per le dispense dal servizio di personale ferroviario (N. 328):

Senatori votanti 148

Favorevoli 124

Contrari 24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1244, relativo alle modi-

ficazioni al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, concernente l'istituzione del Consiglio d'Amministrazione e della carica di direttore generale per le Ferrovie dello Stato (N. 330):

Senatori votanti 148

Favorevoli 128

Contrari 20

Il Senato approva.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche